

DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI
SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N° 231**

INDICE

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E IL DECRETO LEGISLATIVO N. 61/2002

p. 4

1.2 I reati p. 7

1.3 Ipotesi di esenzione da responsabilità per l'Ente p. 25

1.4 Il sistema sanzionatorio p.26

1.5 Le misure cautelari p.32

1.6 Delitto tentato p.34

1.7 Reati commessi all'estero p.35

2. LE LINEE GUIDA DI ANIE, CONFINDUSTRIA E ASSOBIOMEDICA P.36

ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI

DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. P.39

3.1 Funzione del Modello di Organizzazione e Gestione p.40

3.2 La predisposizione del Modello di Organizzazione e Gestione p.40

4. LA STORIA DI DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A.. P.44

4.1. L'ORGANIGRAMMA SOCIETARIO p.47

5 ORGANISMO DI VIGILANZA p.48

5.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza-caratteristiche, funzioni,
poteri p.48

5.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari	p.52
5.3 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	p.53
5.4 Obblighi informativi relativi ad atti ufficiali	p.54
5.5 Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale	p.55
5.6 Informativa a collaboratori esterni e partners	p.56
6 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONI NEL CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	p.57
6.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti	p.57
6.2 Misure nei confronti dell'Amministratore Unico	p. 60
6.3 Misure nei confronti di collaboratori esterni e partners	p.60
7 CONFERMA APPLICAZIONE ED ADEGUATEZZA DEL MODELLO	p.60
<u>PARTE SPECIALE</u>	
8 I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED I REATI SOCIETARI	p.62
8.2 I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	p.63
8.1.a Dei delitti contro l'Amministrazione della Giustizia	p. 79
8.2 I reati societari	p.81

8.3 Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissimi commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	p.95
8.4. Delitti contro l'industria e il commercio	p. 100
8.5 Reati Transnazionali	p. 105
9 PROCESSI SENSIBILI/ATTIVITA' A RISCHIO	p. 108
9.1 Principi generali di condotta nell'ambito delle aree a rischio	p. 118
9.2. Il sistema dei controlli	p.126
9.3 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	p.137

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E IL DECRETO LEGISLATIVO N. 61/2002

Il decreto legislativo n. 231/2001, recante *'Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica'* ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (ma di fatto penale) degli Enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso un illecito previsto dalla normativa vigente quale reato penale.

Sino all'entrata in vigore della suddetta normativa, veniva prevista esclusivamente un'obbligazione civile dell'Ente per il pagamento di multe o ammende, ma solo in caso di insolvibilità dell'autore del reato (artt. 196-197 c.p.), mentre non sussisteva alcuna conseguenza a carico dell'Ente (salvo eventuali ipotesi di risarcimento del danno), nel caso in cui gli amministratori e/o i dipendenti avessero commesso reati dai quali fosse derivato un vantaggio per la Società stessa.

Con l'introduzione di tale forma di responsabilità (fortemente ostacolata dal principio costituzionale della responsabilità penale personale, art. 27,

comma 1° Cost.) è stato colmato un vuoto normativo ed è stata adeguata la legislazione italiana ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, tra le quali la Convenzione di Bruxelles del 26.07.1995, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26.05.1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici e la Convenzione OCSE del 17.12.1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Il D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche Decreto) è stato adottato in attuazione della delega al Governo, contenuta nell'art. 11 della l. 29.09.2000 di ratifica ed esecuzione delle Convenzioni OCSE e Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea.

Il Decreto trova attuazione per tutti gli Enti forniti di personalità giuridica, per le società e per le associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre non trova applicazione relativamente allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1).

La responsabilità dell'Ente è prevista esclusivamente per i reati commessi nel suo interesse e nel suo vantaggio da persone fisiche che rivestono una posizione apicale (di rappresentanza, amministrazione, direzione o di gestione e controllo, anche di fatto) o da persone sottoposte alla direzione o

alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti che rivestono una posizione apicale (art. 5).

La responsabilità dell'Ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o quando il reato si estingue, nei confronti dell'autore materiale, per una causa diversa dall'amnistia (a titolo esemplificativo, la morte del reo prima della condanna).

Non si procede nei confronti dell'Ente quando è concessa l'amnistia e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

Nel caso di trasformazione dell'Ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto luogo e se le vicende modificative (trasformazione, fusione e scissione) si verificano nel corso del processo, lo stesso prosegue nei confronti degli Enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione.

1.2 I REATI

Il Decreto prevede la responsabilità delle persone giuridiche solo per alcune categorie di reati, specificatamente previsti dalla legge e, in particolare:

Reati in danno della Pubblica Amministrazione:

Gli articoli 24 e 25 del D.lgs. 231/2001 prevedono la responsabilità dell'Ente per i seguenti reati:

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche, art. 316 ter c.p.;
- Concussione, art. 317 c.p.;

- Malversazione a danno dello Stato, art. 316 *bis* c.p.;
- Corruzione per un atto d'ufficio, art. 318 c.p.;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, art. 319 c.p.;
- Corruzione in atti giudiziari, art. 319 *ter* c.p.;
- Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio, art. 320 c.p.;
- Istigazione alla corruzione, art. 322 c.p.;
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Membri;
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico, art. 640, comma 1°, n. 1 c.p.;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, art. 640 *bis* c.p.;
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico, art. 640 *ter* c.p.;

Dei delitti contro l'Amministrazione della Giustizia – Dei delitti contro l'Autorità Giudiziaria

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, art. 377 *bis* c.p.

Reati informatici e trattamenti illegittimi dei dati

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001

l'articolo 24 *bis* riferito alla commissione dei seguenti delitti:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, art. 615 ter c.p.;
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, art. 615 quarter c.p.;
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico, art. 615 quinquies c.p.
- Intercettazione, impedimento o interruzione illegittima di comunicazioni informatiche o telematiche, art. 617 quarter c.p.;
- Installazione di apparecchiature, atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, art. 617 quinquies c.p.;
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici, art. 635 bis, c.p.;
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, art. 635 ter, c.p.
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici, art. 635 quarter c.p.;
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, art.635 quinquies, c.p.
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, art. 640 quinquies c.p.
- Falsità in atti riguardanti documenti informatici pubblici o privati, art. 491 bis, c.p.

Delitti di criminalità organizzata:

L'art. 2 comma 29 della legge 15 luglio 2009 n. 94, ha introdotto l'art. 24 *ter* del D. Lgs. 231/2001, relativo alla commissione dei seguenti delitti:

- Associazione per delinquere, art. 416 c.p. –ad eccezione del sesto comma-;
- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs. 286/1998, art. 416, comma VI°, c.p.;
- Associazione di tipo mafioso, art. 416 *bis* c.p.;
- Scambio elettorale politico-mafioso, art. 416 *ter* c.p.;
- Sequestro di persona a scopo di estorsione, art. 630 c.p.;
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309;
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo*, art. 407, comma 2°, lett. a), numero 5), c.p.p.;

Reati di falsità in monete

L'art. 6, del d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv., con modificazioni, in l. 23 novembre 2001, n. 409, ha aggiunto al Decreto l'art. 25 *bis*, riferito alla commissione dei seguenti delitti:

* Escluse quelle denominate 'da bersaglio da sala', o ad emissione di gas, nonché le armi a aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, art. 453 c.p.;
- Alterazione di monete, art. 454 c.p.;
- Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate, art. 455 c.p.;
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, art. 457 c.p.;
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati, art. 459 c.p.;
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, art. 460 c.p.;
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di valori di bollo o di carta filigranata, art. 461 c.p.;
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati, art. 464 c.p.;
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, art. 473 c.p.;
- Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi, art. 474 c.p.;

Delitti contro l'industria e il commercio

L'art. 15 comma 7° della Legge 23 luglio 2009 n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (così detta Legge Sviluppo-Energia) ha inserito nel *corpus* del d.lgs. 231 del 2001 il nuovo articolo 25-bis 1.

Tale disposizione normativa estende la punibilità delle Società alle ipotesi di commissione delle seguenti fattispecie delittuose:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio, art. 531 c.p.;
- Frode nell'esercizio del commercio, art. 515 c.p.;
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, art. 516 c.p.;
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, art. 517 c.p.;
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, art. 517 *ter* c.p.;
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei -
Illecita concorrenza con minaccia o violenza, art. 513 *bis* c.p.;
- Frodi contro le industrie nazionali, art. 514 c.p.;
- prodotti agroalimentari, art. 517 *quater* c.p.;

Reati societari:

L'art. 3 del D. lgs. N. 61/2002 ha poi introdotto l'art. 25 *ter* del d. lgs. 231/2001, estendendo la responsabilità amministrativa ad alcune fattispecie di reati societari commessi nell'interesse dell'Ente da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se gli stessi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica.

Sono stati aggiunti i seguenti reati:

- False comunicazioni sociali, art. 2621 c.c.;
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, art. 2622 c.c.;

- Impedito controllo, art. 2625 c.c.;
- Indebita restituzione dei conferimenti, art. 2626 c.c.;
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, art. 2627 c.c.;
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, art. 2628 c.c.;
- Operazioni in pregiudizio dei creditori, art. 2629 c.c.;
- Formazione fittizia del capitale, art. 2632 c.c.;
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, art. 2633 c.c.;
- Illecita influenza sull'assemblea, art. 2636 c.c.;
- Aggiotaggio, art. 2637 c.c.;
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi art. 2629 bis c.c.;
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, art. 2638 c.c.

Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

L'art. 3 della l. 14 gennaio 2003, n. 7, di *'Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999'*, ha introdotto l'art. 25 quater che estende la responsabilità dell'Ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, o *"in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in*

violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

L'art. 8 della l. 9 gennaio 2006 n. 7 ha inserito l'art. 25 quater 1 che sanziona le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Il testo dell'art. 25 quater 1 è il seguente:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 583 bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3".

Delitti contro la personalità individuale

L'art. 5 della l. 11 agosto 2003 n. 228 ha inserito l'art. 25 quinquies che stabilisce la responsabilità amministrativa della Società in relazione ai seguenti delitti previsti dalla Sezione I del capo III del titolo XII del libro II del Codice Penale:

-Riduzione o mantenimento in schiavitù, art. 600 c.p.;

- Prostituzione minorile, art. 600 *bis* c.p.;
- Pornografia minorile, art. 600 *ter* c.p.;
- Detenzione di materiale pornografico, art. 600 quater c.p.;
- Pornografia virtuale, art. 600 quater 1 c.p.;
- Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, art. 600 quinquies c.p.;
- Tratta di persone, art. 601 c.p.;
- Acquisto e alienazione di schiavi, art. 602 c.p.

Abusi di mercato

L'art. 9 della legge 18 aprile 2005 n. 62 ha inserito l'art. 25 sexies del D. lgs. 231/2001 che sanziona il reato di abusi di mercato.

Il testo dell'art. 25 sexies è il seguente:

“In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto”.

L'art. 184 del d.lgs. 1998/58 sotto la rubrica 'Abuso di informazioni privilegiate' statuisce che:

“1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il Giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)".

Il successivo art. 185 del d.lgs. 1998/58 prevede il reato di 'Manipolazione del mercato':

"1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il Giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo".

Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123, *'Misure in tema della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia'*, ha inserito l'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001 che sanziona *l'Omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro.*

Il testo dell'art. 25 septies è il seguente:

“1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno”.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

L’art. 63 del D.Lgs 21/11/2007 n. 231 ha inserito l’articolo 25 *octies* del D.lgs 231/2001 che sanziona i seguenti reati:

Ricettazione, articolo 648 c.p.;

Riciclaggio, articolo 648 bis c.p.;

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illegittima, art. 648 ter.c.p.

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore

L’art. 15, comma 7, lettera c della L. 23 luglio 2009 n. 99, ha introdotto l’art. 25 *novies* del D. lgs. 231/2001 che prevede la condanna dell’Ente (sanzione pecuniaria sino a cinquecento quote) nel caso di commissione dei seguenti delitti:

-Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa, art. 171, l. 633/1941 comma 1, lett. a) *bis*;

-Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione, art. 171, l. 633-/1941 comma 3;

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori, art. 171 bis l. 633/1941 comma 1;

-Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione, dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati, art. 171 *bis*, l. 633/1941 comma 2;

-Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o

banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa, art. 171 *ter* l. 633/1941;

-Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione, art. 171 *septies* l. 633/1941;

-Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica, sia digitale, art. 171 *octies*, l. 633/1941.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

all'autorità giudiziaria

L'art. 2 del d. lgs. 121/2011 ha introdotto l'art. 25 *decies* che sanziona *l'Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.*

Il testo dell'art. 25 *decies* è il seguente: *“In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377 bis c.p., si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.*

Reati ambientali

L'art. 2 del d. lgs. 121/2011 ha introdotto l'art. 25 undecies che sanziona i reati ambientali.

Il testo dell'art. 25 undecies è il seguente:

“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”.

Reati transnazionali

1.3 IPOTESI DI ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ PER L'ENTE

Il Decreto prevede tuttavia una forma di 'esonero' da responsabilità dell'Ente, che opera nei casi sotto elencati.

Per i reati commessi da soggetti che rivestono una qualifica apicale, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non risponde se prova che:

- l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *modelli di organizzazione e di gestione* idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei modelli è stato affidato ad un *organismo* dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- gli autori materiali hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo.

Nel caso di soggetti che rivestono la qualifica di dipendenti, l'art. 7 del Decreto stabilisce che l'Ente non risponde se prova che:

-prima della commissione del reato, ha efficacemente adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 6 prevede, inoltre, alcune inderogabili esigenze alle quali deve rispondere il Modello di Organizzazione e di Gestione, per essere considerato idoneo:

-individuare le attività nel cui ambito possono esser commessi reati: c.d. attività sensibili o a rischio;

-prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

-individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

-prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

-introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.4 IL SISTEMA SANZIONATORIO

LE PENE

L'art. 9 del Decreto prevede, in caso di accertamento della responsabilità dell'Ente, le seguenti sanzioni amministrative:

a) la sanzione pecuniaria;

- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzioni pecuniarie:

La sanzione pecuniaria si applica per quote in un numero non inferiore a cento, né superiore a mille; nella determinazione del numero delle quote il Giudice considera la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'Ente, nonché dell'attività posta in essere successivamente al fatto al fine di eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e/o al fine di prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, in modo tale da assicurare l'efficacia della sanzione.

Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 231/2001 la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291,38 (£ 200.000.000 delle vecchie lire) in presenza delle seguenti circostanze:

-l'autore materiale del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato alcun vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

-il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado:

-l'Ente ha integralmente risarcito il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

-è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi; in ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a € 10.329,14 (£ 20.000.000 delle vecchie lire).

Inoltre, nell'ipotesi in cui ricorrano le condizioni sopra descritte non si applicano le sanzioni interdittive.

Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive nei confronti dell'Ente si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e tale indicazione ha carattere tassativo.

Si tratta di misure limitative dell'esercizio di alcuni diritti o facoltà attinenti la sfera giuridica dell'Ente, che conseguono alla condanna per un determinato reato, e, in base a quanto disposto dall'art. 13 del D. lgs. 231/2001, si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

-l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti che occupano una posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione se la commissione è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

-in caso di reiterazione di reati.

La durata dell'interdizione può variare da un minimo di due mesi a un massimo di due anni a seconda della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Il Giudice, inoltre, nel scegliere quale tipo di sanzione interdittiva applicare, oltre a riferirsi ai parametri sopra evidenziati, valuterà l'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quelli commessi e dovrà considerare la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito realizzato.

Le principali sanzioni interdittive sono le seguenti:

-Interdizione dall'esercizio dell'attività;

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, o revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive per l'Ente sono, quindi, particolarmente pregiudizievoli e possono anche essere applicate congiuntamente e/o in via cumulativa.

L'interdizione dall'esercizio dell'attività, rappresentando la sanzione interdittiva più grave per una compagine societaria e comportando anche la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività, può essere applicata solo come *extrema ratio*, quando l'applicazione delle altre sanzioni risulta inadeguata.

L'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività può essere disposta, ai sensi dell'art. 17 del D. lgs. 231/2001, se l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Anche il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o il divieto di pubblicizzare beni o servizi può essere disposto in via definitiva se l'Ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Non si applica alcuna sanzione interdittiva se, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

-l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

-l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

-l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

In caso di inosservanza degli obblighi e/o dei divieti inerenti l'applicazione delle sanzioni o delle misure cautelari interdittive, viene applicata la pena della reclusione da sei mesi a tre anni al trasgressore.

Confisca

La confisca è l'espropriazione in favore dello Stato, del prezzo o del profitto del reato e, in base al dettato dell'art. 19 del D. lgs. 231/2001, è sempre disposta nei confronti dell'Ente, unitamente alla sentenza di condanna, salvo la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza può essere disposta unitamente all'applicazione delle sanzioni interdittive, a cura della cancelleria del Giudice e a spese dell'Ente condannato.

La sentenza può essere pubblicata per estratto o per intero su uno o più giornali stabiliti dal Giudice, nonché mediante affissione nel Comune nel quale l'Ente ha la sua sede principale.

1.5 LE MISURE CAUTELARI

Il decreto legislativo sulla responsabilità amministrativa degli Enti prevede la possibilità di applicare all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, anche a titolo di misura cautelare (art. 45).

Le misure cautelari rispondono ad un'esigenza di cautela processuale e hanno carattere eccezionale, posto che sono applicabili nel corso del procedimento e quindi nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica dell'imputato o dell'indagato, ma che non è ancora stato condannato.

Per tali motivi le misure cautelari possono essere disposte, su richiesta del Pubblico Ministero, solo in presenza delle seguenti tassative condizioni:

- quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per la commissione di un illecito amministrativo dipendente da reato;
- quando sussistono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

In giurisprudenza si è ritenuto che oltre ai suddetti presupposti tipici delle misure cautelari, debbano sussistere le condizioni previste per l'irrogazione delle sanzioni interdittive in via definitiva, ovvero rilevante profitto dell'Ente o reiterazione di reati (Tr. Milano, 27 aprile 2004).

La scelta del tipo di misura cautelare è basata sulla specifica idoneità di ciascuna misura in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto e sul criterio della proporzionalità all'entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene di irrogare all'Ente.

Anche in tale ipotesi, l'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare solo quando ogni altra misura risulti inadeguata.

Sequestro preventivo e conservativo

Il Giudice può disporre il sequestro delle cose che costituiscono il prezzo o il profitto del reato quando vi è pericolo che la libera disponibilità delle stesse possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati (sequestro preventivo).

Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese per il procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il Pubblico Ministero in ogni stato e grado del processo di merito, può richiedere il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente o delle somme o delle cose allo stesso dovute (sequestro conservativo, art. 54).

1.6 DELITTO TENTATO

Nell'ipotesi in cui i delitti indicati negli artt. da 24 a 25 sexies del D. lgs. 231/2001 siano posti in essere nella forma del tentativo le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Il delitto tentato è disciplinato dall'art. 56 del c.p. ed è configurabile quando vengono posti in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, ma l'azione non si compie o l'evento non si verifica; tale mancata consumazione del delitto giustifica la riduzione di pena.

L'ipotesi di impedimento volontario del compimento dell'azione o della realizzazione dell'evento, da parte dell'Ente, rappresenta, invece, una particolare forma di recesso attivo, previsto dall'art. 56, comma 4°, c.p.

Nel dettato codicistico, tuttavia, il recesso attivo viene ugualmente punito, anche se con una pena ridotta da un terzo alla metà rispetto a quella prevista per il delitto tentato, mentre in base alle disposizioni del D. Lgs. n° 231/2001 l'Ente, nel caso in cui ricorra la medesima ipotesi, non soggiace ad alcuna sanzione.

Le ragioni di differenziazione del trattamento sanzionatorio, trovano giustificazione nel fatto che l'Ente, chiamato a rispondere per un reato commesso da un suo dipendente, collaboratore, amministratore o partner commerciale, attivandosi volontariamente per evitare il verificarsi

dell'azione o dell'evento, interrompe ogni rapporto di immedesimazione; nella fattispecie descritta in termini generali dal Codice Penale, invece, non sussiste alcun rapporto di immedesimazione e il soggetto che agisce e quello che successivamente impedisce l'evento o l'azione coincidono; la punibilità in tal caso è legittimata dall'aver posto comunque in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il reato.

1.7 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

L'art. 4 del d.lgs. 231/2001, richiamando gli art. da 7 a 10 del cod. pen., prevede la responsabilità dell'Ente, avente la sede principale nel territorio italiano, anche per i reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

In base al combinato disposto di cui all'art. 4 del d.lgs. 231/2001 e dei summenzionati articoli del vigente codice penale, si può affermare che la responsabilità dell'Ente per i reati commessi all'estero sussiste nei seguenti casi:

- la sede principale dell'Ente è ubicata nel territorio italiano;
- l'autore materiale del reato riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, gestione o controllo, o è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti in base a quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 231/2001;

-il reato commesso rientra tra quelli previsti dagli articoli 24-25 sexies del d.lgs. 231/2001;

-nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

2. LE LINEE GUIDA DI ANIE, CONFINDUSTRIA E ASSOBIOMEDICA

DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A., nella predisposizione ed organizzazione del presente Modello, si è ispirata inizialmente alle Linee Guida A.N.I.E., approvate il 12 dicembre 2003 ed aggiornate al 20 maggio 2004, le quali recepiscono, a propria volta le linee guida divulgate da Confindustria, e per quanto in queste non trattato a quelle dell'Assobiomedica. Per l'evoluzione del presente Modello la Società ha fatto riferimento alle indicazioni associative indicate dall'Assobiomedica: esse possono essere così schematizzate:

- Identificazione dei rischi: ossia analisi aziendale volta ad evidenziare le aree e/o i settori di attività nei quali la possibilità di commissione delle tipologie di reati previsti dal Decreto risulta più frequente.
- Progettazione del sistema di controllo: ossia valutazione del sistema dell'azienda relativamente alla capacità di prevenire e ridurre i rischi ed eventuale adeguamento dello stesso; il sistema di prevenzione predisposto

dall'Ente deve essere tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Esaurito il processo di mappatura delle attività a rischio, identificato come aspetto oggettivo, deve essere considerato l'aspetto soggettivo, ovvero i soggetti attivi o passivi che potrebbero rendersi colpevoli di eventuali violazioni.

-Gap Analysis: ovvero raffronto tra il sistema di controllo 'così com'è' e il modello 'come dovrebbe essere'.

-Valutazione/Costruzione/Adeguamento del sistema di controllo preventivo, al fine di contenere il rischio di commissione dei reati entro un limite definito accettabile.

-Istituzione di un Organismo di Vigilanza.

-Istituzione di un sistema disciplinare e di adeguati meccanismi sanzionatori.

-Predisposizione di un Codice Etico, ovvero di un documento ufficiale dell'Ente che indichi i diritti, doveri e responsabilità e fornisca raccomandazioni e/o divieti relativamente ai comportamenti da assumere, nonché sanzioni in caso di violazioni.

Il sistema di controllo preventivo deve essere ispirato ai seguenti principi:

-Sistema organizzativo sufficientemente chiaro e delineato, con separazione di funzioni, responsabilità e specifica previsione di linee di dipendenza gerarchica;

- Procedure manuali ed informatiche che regolino lo svolgimento delle attività stabilendo opportuni punti di controllo, abbinamento firme, supervisione, contrapposizione di funzioni;
- Rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni singola operazione;
- Tempestiva segnalazione di situazioni di criticità;
- Indicatori per le singole tipologie di rischio;
- Comunicazione capillare, efficace, autorevole, chiara e dettagliata al personale;
- Formazione rivolta al personale delle aree a rischio;
- Predisposizione di un sistema di verifica periodica del modello organizzativo;
- Predisposizione di un sistema sanzionatorio da applicare nei confronti di tutti coloro che pongono in essere operazioni in violazione del modello organizzativo e delle procedure.

L'Organismo di Vigilanza è chiamato ad assolvere i seguenti compiti:

- vigilanza sull'effettività del modello;
- verifica periodica in merito all'adeguatezza del modello;
- presentazione di proposte di adeguamento del modello e relativo eventuale aggiornamento;
- follow-up, ovvero verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

I requisiti che devono portare alla scelta dell'organismo deputato alla Vigilanza sono i seguenti:

- Autonomia e indipendenza;
- Continuità dell'azione;
- Professionalità.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A.

DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. ha ritenuto opportuno adottare il presente Modello di Organizzazione e Gestione, in conformità a quanto previsto dal D. lgs. 231/2001 e alle Linee Guida emanate da Assobiomedica., al fine di assicurare maggiore trasparenza, correttezza e controllo nello svolgimento della propria attività.

In particolare DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. crede nella validità di tale Modello di Organizzazione, non solo quale strumento per prevenire ed evitare la commissione di reati e, conseguentemente, consentire alla Società di tutelare la propria immagine in caso di comportamenti illeciti posti in essere dall'Amministratore Unico, dai propri collaboratori o dipendenti, nonché di beneficiare dell'esonero di responsabilità prevista dal Decreto ma, anche, quale strumento interno che consenta all' Amministratore Unico, ad ogni collaboratore, dipendente di avere una maggiore conoscenza delle norme giuridiche che presidiano il regolare svolgimento delle attività imprenditoriali, della realtà societaria, dei meccanismi e dei sistemi che la

compongono e possa essere utilizzato quale strumento per migliorare ed ottimizzare la qualità del lavoro.

DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. ritiene opportuno sensibilizzare i propri dipendenti, collaboratori, l'Amministratore Unico e partners commerciali, in conformità alla propria politica aziendale di integrale rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi nei quali la Società stessa si trova ad operare.

3.1. FUNZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Lo scopo del presente Modello è quello di adeguare e ristrutturare in maniera organica le procedure e le attività di controllo preventivo al fine di assicurare un adeguato livello di prevenzione in riferimento alla commissione dei reati previsti dal Decreto.

Del pari, il presente Modello rappresenta un imprescindibile strumento informativo che deve guidare ogni soggetto, persona fisica o giuridica, che dipende o, in ogni caso, entra in contatto con DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A., affinché sussista sempre piena consapevolezza in merito ai comportamenti suscettibili di sanzione, sia a livello normativo, sia a livello disciplinare, interno all'Ente.

3.2. LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. ha deliberato l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2006.

Al fine di predisporre e redigere il Modello è stato fissato un Kick-Off Meeting a Corsico (MI), presso la Sede di DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. il 7.10.2005, durante il quale sono state individuate ed evidenziate le principali fasi del progetto che possono essere così schematizzate:

FASE 1: AVVIO DEL PROGETTO

-Creazione di uno Steering Committee, al fine di monitorare l'avanzamento del progetto, indirizzare la soluzione di eventuali criticità riscontrate nella sua realizzazione ed assicurare al Team di Progetto il necessario supporto da parte di tutte le funzioni aziendali interessate: lo Steering Committee è composto dal General Manager, dai Regional Sales Mgr, dal Turn Key & Ansy Manager, dal F&C Manager e dal Quality Manager.

-Creazione di un Team di Progetto, al fine di realizzare il progetto: il Team è composto da personale Draeger, nella persona dell'ing. S. Barsotti, Quality Manager e nella persona del dott. P. Scotti, Finance & Controlling Manager, nonché da consulenti esterni e, in particolare, dallo Studio di Assistenza e Consulenza Legale di Draeger Medical Italia s.p.a., Studio Legale Adv. Riccardo Carboni con sede in Bologna, e dal settore dedicato dalla Ernst & Young allo svolgimento dei progetti di consulenza ed assistenza nell'ambito normativo che ci occupa, rappresentato dal dott. Paolo Marcon e dal dott. Ermelindo Lungaro.

-Definizione del programma e delle modalità operative per lo svolgimento delle singole fasi del progetto.

-Esame della documentazione aziendale.

FASE 2: INDIVIDUAZIONE DEI KEY OFFICER

-Il Team di lavoro ha elaborato una mappatura preliminare delle principali attività considerate sensibili in relazione alle fattispecie di reato indicate nel D. lgs. 231/2001;

-Sulla base di tale preliminare mappatura, condivisa con lo Steering Committee, sono stati identificati i Key Officer aziendali, ovvero i responsabili delle principali attività potenzialmente a rischio;

-I Key Officer aziendali sono stati informati in merito agli obiettivi e agli sviluppi del progetto per la realizzazione del Modello di Organizzazione;

-Il Team di lavoro ha poi predisposto idonei questionari da sottoporre all'attenzione dei Key Officer al fine di specificare le aree a rischio, il coinvolgimento degli stessi in attività sensibili e le procedure e i modelli di organizzazione allo stato esistenti nell'ambito aziendale;

-I risultati dei questionari compilati dai Key Officer sono stati raccolti ed analizzati dal Team di lavoro.

FASE 3: ANALISI DEI PROCESSI

-Il Team di lavoro ha proceduto, sulla base delle risposte fornite nei questionari scritti, a intervistare singolarmente i Key Officer precedentemente individuati, al fine di approfondire l'esame dei controlli esistenti nella Società ed evidenziare il ruolo organizzativo delle funzioni coinvolte.

-A fronte di tale attività il Team di Lavoro ha predisposto delle schede contenenti la formalizzazione delle informazioni acquisite durante le interviste ottenendone la relativa condivisione dai Key Officer interessati.

FASE 4: GAP ANALYSYS E ACTION PLAN

-Si è proceduto ad un'approfondita analisi dell'attuale realtà aziendale, con particolare riferimento ai controlli esistenti, alla separazione delle funzioni, alla documentabilità delle operazioni eseguite e, in generale, si è proceduto ad una valutazione globale in merito all'attuale capacità della struttura e dell'organizzazione aziendale di integrare i requisiti previsti dal D.lgs. 231/2001.

-Operando un raffronto tra la situazione esistente e la situazione 'come dovrebbe essere' al fine di una perfetta ed integrale conformità ai dettami della normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, sono stati individuati i principali punti di criticità e di discordanza.

-A fronte di tale attività il Team di Lavoro ha predisposto delle schede contenenti la formalizzazione della Gap Analysis effettuata ottenendone la relativa condivisione dai Key Officer interessati.

-Sono stati successivamente predisposti i piani di azione al fine di allineare l'attuale situazione aziendale al Modello di Organizzazione , Gestione e Controllo così come previsto e prescritto dal D. lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

-I piani di azione sono stati sottoposti all'approvazione dello Steering Committee.

FASE 5: DEFINIZIONE DEL MODELLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

-Lo schema del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

-Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato poi redatto nella versione definitiva ed è stato illustrato e reso ostensibile all'Amministratore Unico, tutti i dipendenti, collaboratori e partners commerciali affinché potessero adeguarsi e conformarsi ai comportamenti ed alle procedure ivi descritte.

4. LA STORIA DI DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A.

DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A., filiale italiana di Draeger Medical International GmbH, nasce il 3 gennaio 2002 dalla scissione delle due divisioni di Draeger Italiana s.p.a. in due società distinte: Draeger Medical Italia s.p.a. per la divisione medica e Draeger Safety Italia s.p.a. per la , e una divisione "industriale".

La storia di Draeger, tuttavia, ha origini più lontane e, più precisamente, risalgono al 3 febbraio 1988 quando viene creata la società a responsabilità limitata Mesacom, poi trasformata, nel mese di luglio del medesimo anno, in Comesa Industriale s.r.l.

Il 24 aprile 1991 Comesa Industriale s.r.l. diventa Comesa –Draeger s.r.l. e, infine, il 23 aprile 1993, Draeger Italiana s.r.l. nella quale risultano impiegate, alla fine dell'anno 1994 quaranta persone.

La delibera di trasformazione in società per azioni è datata 23 giugno 1998 e viene registrata presso il Tribunale di Milano in data 09.07.1998 al n. 25286.

La storia più recente è caratterizzata da una costante crescita e da un ingente sviluppo delle potenzialità del gruppo facente capo a Draeger che hanno determinato una Joint Venture con Siemens, nel mese di luglio 2003, in seguito alla quale la Draeger Medical AG & Co. KG, società che detiene il 100% della controllante Draeger Medical International GmbH, ha cambiato assetto azionario: la suddetta società è stata detenuta per una quota pari al 65% da Draegerwerk AG e per il restante 35% da Siemens AG.

Nel mese di ottobre 2005 Draeger Medical AG & Co. KgaA (ora KG) ha fatto confluire nella società Draeger Medical International GmbH, della quale detiene il 100% delle quote, l'intero pacchetto azionario di Draeger Medical Italia s.p.a. con decorrenza 07.10.2005.

Per completezza di informazione, Draeger Medical AG & Co. KgaA si è poi trasformata in Draeger Medical AG & Co. KG da novembre 2005. Nel 2009 Draeger Medical AG & Co. KG ha riacquistato le quote dalla Siemens e si trasformata in Draeger Medical GmbH, con decorrenza 20.09.2010.

Draeger Medical S.p.A. con delibera assembleare del 28.04.2009 ha sostituito il Consiglio di Amministrazione con un Amministratore Unico.

Draeger Medical Italia s.p.a., attualmente, annovera circa 145 dipendenti e svolge prevalentemente le seguenti attività:

1. commercializzazione di sistemi prodotti da Casa Madre Draeger e realizzati per aree ospedaliere così dette 'critiche', ovvero per quegli ambienti nei quali i dispositivi medicali garantiscono un supporto indispensabile, per gli operatori medici, al fine di salvaguardare la vita dei pazienti.

I Clienti di Draeger Medical Italia s.p.a., infatti, sono prevalentemente rappresentati da Ospedali e Case di Cura e, specificatamente, le apparecchiature commercializzate vengono installate presso le Sale Operatorie, di Rianimazione, di Terapia Intensiva, di Patologie Neonatali e presso Dipartimenti di Emergenza.

In particolare, Draeger Medical Italia s.p.a. commercializza le seguenti apparecchiature:

- Emergency Care (ad esempio, Ventilatori Polmonari da Trasporto e per Emergenza);
- OR/Anesthesia (ad esempio, WorkStation per Anestesia, Monitoraggio);
- IP (Travi e pensili per sala operatoria);
- Critical Care (ad esempio, Ventilatori per Terapia Intensiva);
- Perinatal Care (ad esempio, Incubatrici neonatali, Ventilatori Polmonari Pediatrici);
- Monitoring (Sistemi di monitoraggio dei parametri vitali e respiratori);

2. Definizione e commercializzazione di pacchetti di servizi dedicati alla gestione degli ambienti ospedalieri e delle apparecchiature elettromedicali:

-servizi di assistenza e manutenzione post-vendita delle apparecchiature commercializzate da Casa madre Draeger Medical GmbH

-pacchetti di servizi per la manutenzione delle apparecchiature e per la gestione degli ambienti critici (Sale Operatorie, Terapie Intensive, Patologie Neonatali, Dipartimenti di Emergenza);

-soluzioni per la gestione e manutenzione della serie completa di apparecchiature in dotazione a intere realtà ospedaliere;

3. progettazione e realizzazione integrale di aree critiche.

Draeger Medical Italia s.p.a., quindi, distribuisce e fornisce assistenza in relazione alle apparecchiature medicali che supportano il paziente durante tutto il periodo di degenza ospedaliera e quando si verificano situazioni critiche (dal primo soccorso alla sala operatoria, dalla terapia intensiva tramite apparecchiature specifiche).

4.1. L'ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

Viene allegato in forma cartacea l'organigramma societario.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA-CARATTERISTICHE-FUNZIONI-POTERI

In conformità ed in ottemperanza al disposto del D.Lgs. n° 231/2001, l'Organo interno alla Società ed a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento e l'implementamento, è individuato nell'Organismo di Vigilanza, di seguito anche ODV.

Secondo le disposizioni del citato Decreto (artt. 6,7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al decreto stesso, l'ODV deve possedere alcune caratteristiche tipicamente delineate, ovvero:

- Autonomia
- Indipendenza
- Professionalità
- Continuità d'azione

Sull'autonomia:

L'ODV non deve essere direttamente coinvolto nelle attività gestionali ed operative, le quali costituiscono oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti si ottengono riferendo la dipendenza gerarchica dell'ODV al grado aziendale più elevato, ovvero individuando i componenti dell'ODV in soggetti (anche) dotati di totale autonomia funzionale e di competenza

professionale idonea a costituirli garanti della corretta interpretazione sia della normativa di riferimento, vieppiù del contenuto del Modello.

Ad ogni buon conto, l'attività di reporting dell'ODV deve considerarsi destinata al vertice aziendale, ovvero all'Amministratore Unico.

Sull'indipendenza:

L'ODV, come già accennato, deve possedere al proprio interno competenze tecnico-professionali di natura equivalente ai compiti che è chiamato a svolgere.

In tal modo, la presenza di tali caratteristiche, accompagnate ai requisiti dell'indipendenza e dell'autonomia, dovranno garantire l'obiettività di giudizio.

Sulla continuità d'azione:

L'ODV deve:

- condurre ed organizzare verifiche sull'attività aziendale ai fini di aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate afferenti determinati processi, operazioni e/o atti specifici realizzati/posti in essere con particolare riferimento alle aree sensibili: l'iter ed i risultati di tali verifiche dovranno essere riassunti nell'ambito delle comunicazioni di reporting all'Organo aziendale di riferimento;
- coordinarsi ed interagire con il responsabile della formazione, sviluppo ed organizzazione del personale;

- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e del Codice Etico e predisposizione, sotto il profilo interno all'Azienda, della documentazione necessaria per realizzare il fine del funzionamento del Modello, sotto il profilo delle istruzioni, dei chiarimenti e/o degli aggiornamenti;
- richiedere informazioni a qualunque soggetto operi per conto dell'Azienda nell'ambito delle aree a rischio e dei processi sensibili individuate nel Modello, anche senza preventive autorizzazioni dell'Organo Dirigente;
- proporre l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste al punto n° 6;
- acquisire tutta la documentazione aziendale rilevante relativamente all'applicazione del Modello;
- sottoporre il Modello a verifica periodica, curandone l'aggiornamento e proponendo all'Organo Dirigente le opportune modifiche e/o integrazioni, eventualmente determinate da nuovi provvedimenti normativi che estendano ad altre tipologie di illeciti penali l'ambito di applicazione del D.Lgs. n° 231/2001;
- esprimere pareri in merito all'adeguatezza ed all'idoneità delle modifiche del Modello elaborate d'iniziativa dell'Organo Dirigente, prima della loro adozione;
- provvedere ad una pianificazione annuale delle attività di verifica.

Il Consiglio di Amministrazione di Draeger Medical Italia s.p.a., nella seduta del 20 Marzo 2006

ha conferito la qualifica di Organismo di Vigilanza (ODV) ad un organismo di natura ed a carattere collegiale, composto da:

una figura interna all'impresa con mansioni di responsabile della qualità;

un componente del Collegio Sindacale della Società;

un avvocato con competenza specifica della materia penale con funzioni di presidente dell'ODV.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dell'ODV e delle professionalità dedicate:

i) la condanna, con sentenza passata in Giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. n° 231/2001;

ii) la condanna, con sentenza passata in Giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità, anche prima del Giudicato, l' Amministratore Unico potrà disporre, sentito il parere del Collegio Sindacale, la sospensione dei poteri dell'ODV e la nomina di un interim.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'ODV sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'ODV potrà avvenire solo per giusta causa, previa delibera dell'Amministratore Unico sentito il parere del Collegio Sindacale.

Ai fini dello svolgimento della propria attività, l'ODV potrà avvalersi di consulenti esterni, limitatamente al compimento di operazioni e/o verifiche tecniche.

5.2 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

All'ODV sono riferite due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente con il Direttore Generale;
- la seconda, su base periodica, nei confronti dell'Amministratore Unico, del Collegio Sindacale e della Società responsabili dei controlli contabili.

La configurazione di rapporti di carattere funzionale anche con organismi privi di competenze operative e svincolati da attività gestionali, rafforza il grado di indipendenza dell'ODV nell'espletamento del proprio incarico e della propria *mission*.

L'ODV di Draeger Medical Italia potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli Organi Societari precedentemente citati; lo stesso ODV potrà, a propria volta, presentare richiesta di audizione per riferire in ordine al funzionamento del Modello od in merito a specifiche problematiche insorte nelle tematiche di cui al contesto del D.Lgs. n° 231/01.

Con cadenza annuale, l'ODV trasmetterà all' Amministratore Unico ed al Collegio Sindacale un rapporto scritto sull'attuazione del Modello all'interno di Draeger Medical Italia.

5.3 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'ODV, principalmente all'attenzione del suo referente interno, oltre alla documentazione prescritta dagli adempimenti afferenti la parte speciale del presente Modello, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo e/o natura, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

L'ODV procederà ad una valutazione delle segnalazioni ricevute e degli eventuali provvedimenti a carattere consequenziale: il tutto a proprio ragionevole giudizio.

L'ODV potrà disporre l'audizione dell'autore della segnalazione e/o del responsabile della presunta violazione, provvedendo a motivare per iscritto l'eventuale diniego di procedere ad un'indagine interna in quanto scaturente dalla segnalazione ricevuta.

Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e, comunque, non anonima, ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

L'ODV potrà provvedere a formalizzare eventuali segnalazioni acquisite oralmente conseguentemente a proprie verifiche, ispezioni od iniziative assunte in via autonoma.

L'ODV agirà in modo da garantire i segnalanti avverso qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, la

riservatezza dell'identità del segnalante, fatto salvo il rispetto degli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società, nonché dei soggetti accusati erroneamente a causa di colpa o dolo.

Le segnalazioni pervenute all'ODV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio, all'uopo istituito, al quale sia assicurato e consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'ODV.

E' riferibile un obbligo di informazione ricostruibile in capo a tutto il personale che rientri in possesso di notizie relative alla commissione dei reati all'interno di Draeger Medical Italia, ovvero della realizzazione di condotte non in linea con le prescrizioni del Codice Etico diffuso dalla stessa Società.

5.4 OBBLIGHI DI INFORMATIVA RELATIVI AD ATTI UFFICIALI

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'ODV di Draeger Medical Italia le informative afferenti:

- i provvedimenti e/o gli atti provenienti da organi di polizia Giudiziaria, dalle Procure della Repubblica e da qualsiasi altra autorità, dai quali sia possibile evincere lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. n° 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al D.Lgs. n° 231/2001;

- i rapporti/relazioni predisposti dai responsabili delle varie funzioni aziendali nell'ambito delle proprie attività e delle proprie competenze, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi ed omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. n° 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello relativamente a tutti i livelli aziendali, con evidenza degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti muniti delle relative motivazioni;
- il sistema delle deleghe e dei limiti di autorità adottati all'interno della Società.

La lista sopra indicata deve ritenersi suscettibile di modificazione di concerto tra l'ODV ed l'Amministratore Unico che dovrà adottarla formalmente in deroga integrativa al Modello vigente.

5.5 FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE

Formazione del personale

Draeger Medical Italia intende promuovere e diffondere la conoscenza del modello, dei relativi protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire fattivamente alla loro attuazione.

La formazione del personale a tali fini, sarà articolata sui livelli sotto indicati:

- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società
(Manager e Procuratori della Società)

corso di formazione iniziale, esteso di volta in volta ai neo-assunti, occasionali comunicazioni di aggiornamento anche via e-mail, informativa in sede di assunzione per i neo assunti;

- altro personale

note informative interne, informative in sede di assunzione per i neo assunti, occasionali comunicazioni di aggiornamento anche via e-mail.

5.6 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

Draeger Medical Italia intende promuovere e diffondere la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

A tutti i citati soggetti verranno fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che Draeger Medical Italia ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che in maniera coerente e consequenziali con i citati principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società.

6. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONI NEL CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le decisioni circa le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Draeger Medical Italia in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello stesso possano determinare.

6.1 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI.

IMPIEGATI E QUADRI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

1) Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO SCRITTO, MULTA O SOSPENSIONE il lavoratore che :

violò le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc) o adottò, nell'espletamento di attività nelle aeree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale".

2) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che:

adottò nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo

univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un "atto tale da far venir meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore".

3) Incorre, infine, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che:

adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi avvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare "all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale", nonché da costruire "delitto a termine di legge".

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dal OdV.

DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali.

6.2 MISURE NEI CONFRONTI DELL' AMMINISTRATORE UNICO

Nel caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico di Draeger Medical Italia l'OdV ne informerà l'Assemblea dei Soci ed il Collegio Sindacale.

Tenuto conto che l' Amministratore Unico di Draeger Medical Italia è nominato dall'Assemblea degli Azionisti della Società, nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio dell'Amministratore Unico, imputato del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, si procederà alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per le opportune deliberazioni in merito.

6.3 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni o dai Partners in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

7. CONFERMA APPLICAZIONE ED ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

- (i) attività di monitoraggio sull'effettività del Modello (che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello stesso) attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello con

il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello Organizzativo. In particolare che :

- a) sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello;
- b) sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.

I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di far compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di ritrasmetterle all'Organismo di Vigilanza che ne curerà l'archiviazione ed effettuerà a campione il relativo controllo.

- (ii) verifiche delle procedure: annualmente l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite dall'OdV.

Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

L'esito di tale verifica, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto annuale che l'OdV predispose per l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale.

PARTE SPECIALE

In questa parte speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si è ritenuto di descrivere ed analizzare le principali fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n° 231/2001, in relazione alle quali, per il tipo di attività svolta da Draeger Medical Italia s.p.a., sussiste un apprezzabile rischio di commissione.

In particolare, saranno esaminate le categorie dei reati relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della Giustizia e i reati di tipo societario, previsti dagli artt. 24, 25, 25 ter e 25 novies del D. lgs. 231/2001, nonché, le fattispecie delittuose previste dall'art. 25 septies, avente ad oggetto i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e le fattispecie previste dall'art. 25 bis, avente ad oggetto i Delitti contro l'industria e il commercio. In relazione ad altre tipologie di reato, non specificatamente trattate nella sottoelencata disamina, seppur previste nell'elencazione ex D.Lgs. n° 231/2001 (es. falso nummario) si stima, unicamente, un rischio meramente residuale ed astrattamente potenziale.

8. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED I REATI SOCIETARI

8.1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Al fine di favorire la formazione e l'informazione di ogni Amministratore, Dipendente, Collaboratore e Partner Commerciale Draeger Medical Italia s.p.a., si riportano le singole fattispecie di reato, come sopra delineate, contemplate dagli artt. 24 25 del D.lgs. 231/2001.

Al fine di fornire una migliore comprensione degli articoli del Codice Penale di seguito riportati, si ritiene di esplicitare alcune nozioni, concetti e definizioni di carattere giuridico-generale.

Per **PUBBLICO UFFICIALE** si intende, ai sensi dell'art. 357 del c.p. chiunque esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

E' pubblica funzione amministrativa quella funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi (quindi coercitivi o comunque ogni attività che rappresenti un'esplicazione del potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che si trova in una posizione non paritetica rispetto all'autorità) o certificativi (quindi ogni attività di documentazione alla quale l'ordinamento assegna efficacia probatoria).

Ai fini della nozione di pubblico ufficiale non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio di una pubblica funzione.

Si tratta, ad ogni buon conto, di soggetti che agiscono nell'interesse dello Stato o di una Pubblica Amministrazione, anche se estranei alla stessa Pubblica Amministrazione.

Sono, a titolo esemplificativo, Pubblici Ufficiali:

-i componenti della commissione di gara d'appalto per forniture alle U.S.L.

(Cass. 04.01.96, n. 96);

-il medico convenzionato con il servizio sanitario (Cass. 24.06.92, n. 7241);

-i membri della commissione di collaudo di un'opera pubblica (Cass.

13.06.96, n. 6026).

Per **PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO** si intende, ai sensi dell'art. 358 c.p., chiunque, a qualunque titolo, presti un pubblico servizio, ovvero un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Sono **PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA'** ai sensi dell'art. 359 c.p.:

-i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

-i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione.

Per distinguere il servizio di pubblica necessità dal pubblico servizio, occorre ricordare che il pubblico servizio presuppone una vera e propria concessione amministrativa, mentre il servizio di pubblica necessità esige un'autorizzazione amministrativa.

La legge 29.09.2000 n. 300 ha esteso la qualifica di pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio ai membri degli organi delle Comunità europee ed ai funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri , analiticamente indicati nell'art. 322 bis c.p.

ART. 24 D. LGS. 231/2001: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico.

“In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di

particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Art. 316 bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato.

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

La condotta descritta da tale fattispecie è quella della ‘distrazione’, ovvero della destinazione del contributo, della sovvenzione o del finanziamento a scopi diversi da quelli per i quali era stato legittimamente erogato.

Art. 316 ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,

concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

La condotta dell'autore materiale del fatto si deve inserire in un procedimento amministrativo rivolto ad ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici e può essere realizzata mediante un'azione (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o mediante un'omissione (non fornire informazioni dovute dalle norme procedurali riguardanti il provvedimento erogativo).

In questa ipotesi è irrilevante la successiva destinazione del finanziamento ottenuto, ma rileva esclusivamente il conseguimento indebito, ovvero l'ottenimento di un beneficio che, in assenza della documentazione falsa o fornendo le informazioni richieste, non si sarebbe ottenuto.

E' un'ipotesi residuale che si applica solo se il fatto non integra gli estremi del reato più grave previsto dall'art. 640 bis c.p. (Truffa aggravata ai danni dello Stato).

Art. 640 c.p. Truffa

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.

La fattispecie rileva, ai sensi del D. lgs. 231/2001, esclusivamente in caso di truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, prevista al comma 2, n. 1 dell'articolo in esame.

La condotta descritta deve essere *fraudolenta*, ovvero posta in essere mediante *artifici* (per far apparire vera una situazione non riscontrabile nella realtà) o *raggiri* (diretto ad ottenere un falso convincimento della vittima), e come conseguenza deve aver indotto in errore la vittima.

Al danno patrimoniale della vittima, corrisponde un *ingiusto profitto dell'autore*, ovvero qualsiasi utilità patrimoniale e non, non dovuta.

A titolo di esempio non esaustivo, si segnala che può realizzarsi tale fattispecie delittuosa quando, nel predisporre i documenti per la partecipazione di una gara ad evidenza pubblica, si forniscono informazioni non veritiere per ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Art. 640 bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

L'articolo descrive la medesima condotta materiale prevista dall'art. 640 c.p., espressamente richiamato; la scelta di creare una norma specifica e separata è stata dettata dall'esigenza di focalizzare meglio alcune ipotesi tipiche di truffa aggravata, quali, ad esempio quelle commesse ai danni della Comunità Europea in materia di contributi o rimborsi.

Art. 640 ter c.p.: Frode informatica.

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto

con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".

Nel caso previsto da tale fattispecie l'induzione in errore è posta a danno di un elaboratore informatico.

La condotta può manifestarsi attraverso l'alterazione o l'immissione di dati in un sistema informatico o telematico, attraverso l'alterazione del software o attraverso l'alterazione delle informazioni.

Il reato in esame può essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante violazione del sistema informatico riferibile ad una Pubblica Amministrazione al fine di trarre un ingiusto profitto con altrui danno, ovvero alterando alcuni dati per modificare l'importo del finanziamento legittimamente ottenuto, o il termine previsto per la scadenza contrattuale di un negozio giuridico regolarmente stipulato o, ancora, al fine di alterare il numero o la scadenza degli interventi manutentivi richiesti e/o preventivati.

ART. 25 D. LGS. 231/2001: Concussione e corruzione

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno”.

Art. 317 c.p.: Concussione.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a

promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”.

Si tratta di un reato proprio, ovvero realizzabile esclusivamente da un soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

La responsabilità dell’Ente, conseguentemente, ai sensi del D. lgs. 231/2001 può essere configurabile solo a titolo di concorso nel reato commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio.

Art. 318 c.p.: Corruzione per un atto d’ufficio

“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno”.

Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sè o per un terzo, denaro od

altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni”.

Art. 319 bis c.p.: Circostanze aggravanti.

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.

Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore.

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione.

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Art. 322 bis c.p.: Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Il reato di corruzione, disciplinato dagli articoli sopra riportati, può definirsi come un accordo in virtù del quale un pubblico ufficiale (o incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti indicati dall'art. 322 bis c.p.) riceve da un privato un compenso non dovuto per un atto relativo all'esercizio delle sue funzioni e/o attribuzioni.

Si tratta di un reato a concorso necessario, configurabile solo se sussistono entrambe le condotte convergenti del corrotto e del corruttore, i quali, conseguentemente, salvo l'ipotesi prevista dall'art. 318, comma 2°, rispondono entrambi del reato.

La differenza rispetto al reato di concussione, nel quale, viceversa, viene prevista esclusivamente la responsabilità del funzionario pubblico, è rappresentata dalla posizione di parità in cui si trovano pubblico ufficiale e privato in tale fattispecie e nella libera determinazione che induce il privato

a corrispondere l'indebito compenso, in assenza di qualsivoglia coartazione della volontà.

La responsabilità dell'Ente, ai sensi del D. lgs. 231/2001 può ravvisarsi, ad esempio, nel caso in cui lo stesso offra denaro o utilità (quindi, ad esempio, servizi di manutenzione gratuiti, regali di particolare valore) ad un primario o dirigente ospedaliero al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara di appalto o nel caso in cui l'offerta, ad esempio, sia rivolta ad un professore universitario affinché 'sponsorizzi' e consigli le apparecchiature prodotte e vendute dall'Ente stesso.

E' bene evidenziare che il reato è configurabile anche se il pubblico ufficiale compie un atto d'ufficio, quindi un comportamento comunque dovuto e legittimo; è il caso, ad esempio, del dipendente e/o collaboratore che elargisce al pubblico ufficiale denaro o altra utilità per accelerare i tempi di erogazione di un finanziamento o di concessione di un'autorizzazione che sarebbero stati comunque legittimamente erogati o concessi.

Si precisa, inoltre, che, in giurisprudenza, si è sostenuto che le così dette 'piccole regalie d'uso', mentre sono inidonee a configurare il reato di corruzione per il compimento di un atto d'ufficio ex art. 318 c.p., non escludono mai la configurabilità del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 319 c.p., poiché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo donativo di cortesia non abbia avuto influenza sull'agire del funzionario pubblico.

Art. 319 ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari.

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

Nella formulazione originaria tale fattispecie delittuosa prevedeva la responsabilità esclusiva del corrotto, successivamente estesa, ai sensi della L. 1818/92 anche al corruttore.

La responsabilità dell'Ente potrà conseguentemente configurarsi quando in un qualunque procedimento giudiziario, quindi di carattere amministrativo, in seguito all'eventuale aggiudicazione di una gara d'appalto poi impugnata, di carattere civile, ad esempio radicato per ottenere un risarcimento di danni o l'adempimento contrattuale, o di carattere penale, un amministratore, collaboratore o dipendente dell'ente stesso, corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere, consulente tecnico d'ufficio) al fine di ottenere una sentenza favorevole o, in ogni caso, al fine di limitare gli effetti negativi di una decisione giudiziaria.

ART. 8.1. a DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

ART. 25 NOVIES: "In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a 500 quote".

L'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009 n. 116, non tenendo conto dell'inserimento di un articolo con identica numerazione disposto dall'art. 15, comma 7, lettera c), L. 23 luglio 2009 n. 99 (avente ad oggetto i Delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore), ha inserito, sempre sotto l'art. 25 novies, la punibilità dell'Ente con una sanzione pecuniaria sino a cinquecento quote, in caso di commissione del delitto di cui all'art. 377 bis c.p., il quale punisce, "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere".

Il reato in esame è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge sul giusto processo (63/2001) a tutela del corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni possibile indebita interferenza.

La norma, infatti, intende sanzionare i comportamenti diretti ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in procedimenti connessi.

Ne consegue che, mentre l'autore del reato può essere chiunque, il destinatario della condotta descritta può essere unicamente colui che ha la facoltà di rispondere nell'ambito di un processo penale, ovvero, l'indagato o l'imputato del medesimo procedimento penale o di un procedimento connesso.

La condotta può manifestarsi attraverso l'induzione a non rendere alcuna dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci.

Il reato assume rilevanza anche se commesso a livello 'transnazionale', ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146.

E' facilmente intuibile che il reato in esame può concretizzarsi nel caso in cui sia pendente un procedimento penale dal quale possano emergere elementi compromettenti a carico della Società e, al fine di celare tali elementi, sia esercitata pressione, mediante violenza o offerta di denaro o altre utilità, nei confronti dell'imputato e/o dell'indagato nel medesimo procedimento penale o in un procedimento connesso, affinché non renda alcuna dichiarazione o renda dichiarazioni false al fine di favorire la Società stessa.

La sanzione applicabile all'Ente è di natura pecuniaria, fino a 500

quote.*****

8.2. I REATI SOCIETARI

ART. 25 TER D. LGS. 231/2001

“In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da n trecento a seicentosessanta quote;
- c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

- e) per il delitto di falso in prospetto*, previsto dall'art. 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

* L'articolo 2623 del codice civile, che disciplinava il falso in prospetto, è stato abrogato dall'art. 34 Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge di riforma del Risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art. 173 bis) ma non è richiamata nel presente art. 25 ter, d.lgs. 231/2001.

- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'art. 2629 bis del codice civile*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

* Fattispecie inserita dall'art. 31, Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge di riforma del Risparmio)

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”.

Art. 2621-2622 c.c.: False comunicazioni sociali

Art.. 2621 c.c. “Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. .

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni; dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".

Art. 2622 c.c.: False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori.

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o

per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o

riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".

I reati previsti dall'art. 2621 e dall'art. 2622 c.c. si differenziano poiché, nella prima fattispecie, sono punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, mentre, nella seconda, sono punite quelle che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori.

L'art. 2621 c.c. prevede un reato di pericolo, a tutela della regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, l'art. 2622 c.c., introduce, invece, un reato di danno a tutela degli interessi di soci e creditori.

Si tratta di reati così detti 'propri' poiché possono essere commessi solo da soggetti qualificati, ovvero amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori.

La condotta descritta dalle due norme è pressoché identica e deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nonché idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Il d. lgs. 61/2002 ha modificato il testo dei due articoli, introducendo limiti quantitativi di rilevanza penale in relazione all'entità dei dati economici falsamente rappresentati; la punibilità, infatti, è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al loro delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se

conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta.

Sono escluse, dall'ambito operativo delle due disposizioni, le comunicazioni interorganiche e quelle riferibili ad un solo destinatario, se ed in quanto non dirette ai soci, al pubblico o ai creditori.

Falso in prospetto.

L'articolo 2623 del codice civile, che disciplinava il falso in prospetto, è stato abrogato dall'art. 34, Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge di riforma del Risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art.173-*bis*), ma non è richiamata nel presente art. 25-*ter*, d.lgs. 231/2001.

Art. 2624 c.c.: Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

“I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

La norma di cui all’art. 2624 disciplina un’ipotesi di reato proprio configurabile se commesso dai responsabili delle società di revisione, costruito come reato di pericolo, mentre l’eventuale verifica del danno costituisce ipotesi aggravata.

Trattandosi di reato proprio, realizzabile esclusivamente da soggetti esterni all’Ente (responsabili delle società di revisione) la responsabilità di Draeger Medical Italia s.p.a. si può configurare a titolo di concorso così detto ‘morale’ per aver determinato o istigato la condotta poi posta in essere dai responsabili della società di revisione.

La condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni e rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Art. 2625 c.c.: Impedito controllo.

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

Si tratta di un reato proprio in cui gli autori sono esclusivamente gli amministratori, Si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori.

"Gli Amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Anche tale fattispecie configura un reato proprio realizzabile esclusivamente dagli Amministratori della società; si tratta, inoltre, di un reato di danno, nel quale, l'eventuale risarcimento del pregiudizio ai creditori, prima dell'instaurazione del giudizio, è espressamente previsto come causa di estinzione del reato.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una Società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima Società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della Società.

Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea.

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Il reato è configurato quale reato comune, realizzabile da 'chiunque', indipendentemente dalla qualifica rivestita o dall'appartenenza o meno alla compagine societaria.

L'autore agisce allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (dolo specifico).

In giurisprudenza si è sostenuto che tale fattispecie risulta configurabile anche quando la condotta vietata abbia provocato soltanto il conseguimento di un 'quorum' che, altrimenti, non sarebbe stato ottenuto, con conseguente risultato di una risoluzione comunque anomala (Cass. Pen., sez. V, 19 gennaio 2004 n. 7317).

Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio.

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Anche in questo caso l'autore del reato può essere 'chiunque'.

Art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle

predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58".

Trattasi di reato proprio nel quale i soggetti attivi sono gli amministratori, i sindaci, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i

direttori generali e i liquidatori e si riferisce ad attività di controllo di autorità pubbliche di vigilanza anche diverse dalla Banca d'Italia.

La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto terzi.

L'interesse tutelato è quello della correttezza dei rapporti tra ente controllato ed ente controllante al fine di consentire la legittimità e l'efficacia dell'attività di controllo stesso.

**8.3 OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI
CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA
DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

ART. 25 SEPTIES D. LGS. 231/2001

"1. In relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno".

L'inserimento di tale fattispecie nell'ambito del novero di reati contemplati dal D. Lgs, 231/2001, che ha ampliato le ipotesi di responsabilità amministrativa degli Enti, rientra tra quelle misure urgenti richieste dalla L. 123/2007, avente ad oggetto *'Misure in tema di tutela della salute e della*

sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia',

A fronte di tale novità legislativa le aziende sono chiamate a riorganizzare il sistema legale ed operativo di ripartizione degli obblighi di sicurezza sul lavoro.

La norma si riferisce alle seguenti ipotesi delittuose:

-Omicidio colposo, previsto e punito dall'art. 589 c.p. che recita:

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici”.

-Lesioni personali colpose gravi e gravissime, commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, punite, ai sensi dell'art. 590, comma 3°, c.p., con la pena della reclusione da due a sei mesi o della multa da € 247 a € 619 in caso di lesioni gravi, e con la pena della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da € 619 a € 1.239 in caso di lesioni gravissime.

Al fine di fornire un'adeguata comprensione di tali nuove fattispecie incriminatici si riportano alcuni concetti e definizioni di carattere giuridico generale.

Il concetto di colpa, riferibile sia alle ipotesi di omicidio, sia alle ipotesi di lesioni, è definito dall'art. 43 c.p.: *“il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia –dando luogo alla colpa così detta generica- ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline- ovvero la colpa così detta specifica-”*.

La colpa, rappresentando la *non volizione* degli elementi del fatto storico conforme al modello legale descritto dalla norma incriminatrice, è un criterio di imputazione eccezionale o secondario, che deve, cioè, essere espressamente prevista dalla disposizione incriminatrice, diversamente dal dolo che, rappresentando la volontà del fatto tipico, è il criterio di imputazione soggettiva del reato, così detto ordinario, normale e primario.

La realizzazione del reato, anche se non voluto, nelle fattispecie colpose, è imputabile all'autore sulla base della violazione di regole di diligenza e sulla base del concetto di prevedibilità dell'evento.

L'omicidio colposo punito ai sensi dell'art. 25 septies del d. lgs. 231/2001 è caratterizzato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Si tratta quindi di un'ipotesi di colpa specifica.

Conseguentemente nel caso in cui un soggetto, non necessariamente inquadrato nel concetto giuridico di “dipendente” dell’Azienda/Ente, perda la vita sul luogo di lavoro e si accerti che l’Ente non si era conformato e non aveva assicurato il rispetto scrupoloso di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, tutela della salute e dell’igiene, lo stesso Ente sarà ritenuto responsabile e punito ai sensi dell’art. 25 septies; restano ferme, ovviamente, le ipotesi di esenzione da responsabilità dell’Ente previste dagli artt. 6 e 7 del decreto 231/2001.

Si evidenzia che la gravità e la diffusione di tale tipologia di omicidio colposo, avevano già indotto il legislatore (con la L. 296/1966) ad introdurre, nella fattispecie di cui all’art. 589 c.p.c., l’aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; la rinnovata attenzione per il delicato tema della sicurezza sul lavoro, implicante una riorganizzazione complessiva delle disposizioni normative di riferimento, deve tradursi, per ciò che interessa in tale sede e, quindi, per i singoli Enti, in un riassetto delle misure preventive, di attuazione e di controllo, tale da garantire l’efficienza e l’adeguatezza del presente Modello.

Le lesioni personali sono lesioni dalle quali deriva una malattia nel corpo o nella mente e si differenziano in lievi, gravi e gravissime.

Le lesioni personali colpose lievi cagionano una malattia avente durata non superiore ai 40 giorni.

Le lesioni personali colpose gravi sono descritte dall'art. 583, comma 1°, c.p.,

ovvero:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non superiore a 40 giorni;
2. se il fatto procede l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

Le lesioni personali gravissime sono descritte dall'art. 583, comma 2°, c.p.,

ovvero:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso dell'organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Anche in tale ipotesi, in relazione alla quale valgono le medesime considerazioni generali già illustrate relativamente alla fattispecie di omicidio colposo, il legislatore del 1966 aveva introdotto l'aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

A fronte dell'introduzione dell'art. 25 septies nell'ambito del d. lgs. 231/2001, nel caso in cui si realizzi una delle ipotesi previste dall'art. 590 comma 3° c.p., e

l'Ente non dimostri di aver adottato tutte le misure previste dal d. lgs. 231/2001, idonee a determinare l'esenzione da responsabilità, verrà applicata una pena pecuniaria non inferiore a mille quote, oltre alle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del medesimo decreto.

8.4. DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

L'art. 15 comma 7° della Legge 23 luglio 2009 n. 99 recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" (così detta Legge Sviluppo-Energia) ha inserito nel *corpus* del d.lgs. 231 del 2001 il nuovo articolo 25-*bis* 1.

Tale disposizione normativa estende la punibilità delle Società alle ipotesi di commissione delle seguenti fattispecie delittuose:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio, art. 513 c.p.;
- Frode nell'esercizio del commercio, art. 515 c.p.;
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, art. 516 c.p.;
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, art. 517 c.p.;
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, art. 517 *ter* c.p.;
- Contraffazione con indicazione geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari, art. 517 *quater* c.p.;
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza, art. 513 *bis* c.p.;
- Frodi contro le industrie nazionali, art. 514 c.p..

In conseguenza di tali condotte, configurabili come delitti, poste in essere da soggetti funzionalmente legati alla Società, nel suo interesse o vantaggio, quest'ultima è soggetta a una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote nei casi di condanna per le fattispecie di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater c.p. e fino a ottocento quote in caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli art. 513 bis e 514 c.p.

Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dall'art. 513 bis e 514 c.p. si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.

L'inserimento dell'articolo 25-bis 1 nella sezione III, capo I del d.lgs. 231/2001, comporta l'applicazione, anche con riferimento ai delitti contro l'industria o il commercio di tutte le norme del d.lgs. 231/2001 (fra le quali il presupposto del vantaggio o interesse della Società, il valore esimente dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, la possibilità di adottare tali modelli sulla base di codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative delle Società).

Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente

Si riporta di seguito una descrizione relativa ad alcune delle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis 1 del d.lgs. 231 del 2001, in relazioni alle quali, considerato il tipo di attività svolto da Draeger Medical Italia s.p.a., non è possibile escludere il rischio di commissione.

-Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).

La fattispecie in esame si realizza quando si impedisce o si turba l'esercizio di un'industria o di un commercio adoperando violenza sulle cose o mezzi fraudolenti.

Si tratta di una fattispecie residuale applicabile se il fatto non costituisce un reato più grave.

Si ha '*violenza sulle cose*' quando una cosa viene danneggiata, trasformata o ne viene mutata la destinazione.

'*Mezzo fraudolento*' è qualsiasi artificio o raggio capace di trarre in inganno.

La violenza o il mezzo fraudolento devono essere idonei a turbare l'altrui attività commerciale o a impedirne lo svolgimento.

Si tratta di reato di pericolo, conseguentemente non può essere realizzato nella forma del tentativo; il delitto è consumato col compimento dell'atto di violenza o con l'uso del mezzo fraudolento, indipendentemente dall'effettivo realizzarsi del turbamento o dell'impedimento, necessari unicamente quale fine rappresentabile in capo all'agente, poiché trattasi di reato a dolo specifico.

Il delitto è perseguibile a querela della persona offesa.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando, nell'esercizio di una attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, si consegna

all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca più grave reato.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza e qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non costituisce più grave reato.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

La fattispecie in esame è realizzata da chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di titoli di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso o da chi, al fine di trarne un profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

La fattispecie in esame è realizzata da chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Non è necessario che l'agente abbia la qualifica di imprenditore né che l'esercizio delle attività descritte sia legittimo.

Atti di concorrenza sono tutti quegli atti compiuti al fine di produrre o vendere di più rispetto agli altri esercenti la medesima attività o un'attività simile.

Violenza è l'impiego di energia fisica sulla persona o sulle cose.

Minaccia è la prospettazione ad una persona di un male ingiusto e futuro, il cui verificarsi dipende dalla volontà del minacciante.

La norma reprime quelle forme di intimidazione, tipiche dell'ambiente della criminalità organizzata di stampo mafioso o di tipo analogo, dirette ad eliminare i concorrenti ed a reprimere la loro capacità di autodeterminarsi, anche al fine di conseguire il controllo delle attività stesso o, in ogni caso, condizionarle.

Il delitto è aggravato se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finalizzata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Si tratta di fattispecie perseguibile d'ufficio.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La fattispecie in esame è realizzata ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi,

marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale.

8.5 I REATI TRANSAZIONALI

La legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione ¹ e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito "Convenzione").

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tale riferimento, richiede che ogni Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle Società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa.

All'art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l'estensione della disciplina del D.Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

¹ L'articolo 10 della Convenzione rubricato *Responsabilità delle persone giuridiche* così recita:

"1. Ogni Stato Parte adotta misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato e per i reati di cui agli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione.

2. Fatti salvi i principi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.

3. Tale responsabilità è senza pregiudizio per la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

4. Ogni Stato Parte si assicura, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o non penale, comprese sanzioni pecuniarie."

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 146 del 2006, si considera **reato transnazionale**

“il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”*

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione, si intende “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge n. 146 del 2006 annovera le fattispecie di seguito indicate.

Reati di associazione

- associazione per delinquere (art. 416 del cod. pen.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis del cod. pen.);

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43 del 1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309 del 1990).

Reati concernenti il riciclaggio

- riciclaggio (art. 648-bis del cod. pen.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter del cod. pen.).

Reati concernenti il traffico di migranti

- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998).

Reati di intralcio alla giustizia

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis del cod. pen.);
- favoreggiamento personale (art. 378 del cod. pen.).

Alla commissione dei reati transnazionali sopra elencati, è prevista in conseguenza l'applicazione all'ente delle sanzioni amministrative sia pecuniarie che interdittive (a eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

9. PROCESSI SENSIBILI/ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati sopra descritti per i quali il rischio di commissione è più elevato, considerata la tipologia di attività posta in essere da Draeger Medical Italia s.p.a., presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere, eventualmente, anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Possono, conseguentemente, essere definite e configurate quali aree a rischio tutti i settori e le funzioni aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

In seguito all'introduzione dell'art. 25 novies avente ad oggetto il reato di cui all'art. 377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria), sono da considerarsi aree a rischio tutti i settori e le funzioni aziendali, poiché, trattandosi di reato commesso per ostacolare le indagini relative ad altro reato, sono a rischio di commissione tutte le aree nell'ambito delle quali può essere commesso un qualche reato nell'interesse dell'Ente.

Rientrano nel novero delle aree a rischio, tutti i settori e le funzioni aziendali che gestiscono strumenti e/o adempimenti di natura finanziaria, i quali, pur non intrattenendo rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare e/o favorire la commissione di reati: nella presente disamina tali attività verranno denominate e segnalate in via separata quali "processi di provvista".

A fronte dell'introduzione dell'art. 25 septies, ulteriori aree a rischio possono essere individuate in tutti i settori e le funzioni aziendali che rivestono un ruolo o esercitano un'attività finalizzata alla prevenzione, all'organizzazione, al controllo della normativa antinfortunistica, di tutela della salute e dell'igiene sul lavoro.

Infine, a fronte dell'introduzione, tra i reati presupposto, delle fattispecie a tutela dell'industria e del commercio, è possibile tipizzare un rischio, anche se generico, nelle attività di gestione dei flussi finanziari, di selezione e gestione dei partner commerciali e nelle attività di marketing e pubblicità.

1. Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici mediante procedure negoziate ad evidenza pubblica (aperte e/o ristrette)

L'ambito aziendale di riferimento è costituito dalla vendita di apparecchiature, di servizi (classificati e denominati per tipologia tecnica/esecutiva attraverso le sigle DS, MVS) e di progetti c.d. IP ad ASL/Aziende Ospedaliere e in genere a strutture sanitarie pubbliche e/o di rilievo pubblico, attraverso la partecipazione a gare a pubblica evidenza, annoverando nell'ambito delle stesse anche la trattativa privata.

Nell'ambito di tale area, si evidenziano le sotto riportate attività sensibili:

- contatti con i clienti ed i potenziali clienti-soggetti pubblici (attività di "lobbying pre bando, attività promozionali/dimostrative dei prodotti e dei

servizi offerti dall'azienda, gestione complessiva delle relazioni con il personale delle strutture sanitarie);

- negoziazione/stipulazione/definizione delle forme di collaborazione tra imprese finalizzate alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica per l'aggiudicazione di beni, servizi, opere nelle diverse forme consentite dall'Ordinamento (associazioni temporanee di imprese-R.T.I./A.T.I.-, consorzi);
- predisposizione dell'offerta, munita della documentazione amministrativa, tecnica ed economica e recapito/trasmissione della stessa alla Stazione appaltante/Ente aggiudicatore;
- Fasi endoprocedimentali (eventuali) di precisazione dell'offerta, di contraddittorio con l'Ente (Commissione Giudicatrice e/o funzionari responsabili del procedimento), rilievi ed eccezioni svolte nelle sedute pubbliche, ovvero all'esito ed in conseguenze di richieste, provvedimenti interinali e/o provvisori e/o definitivi della Stazione appaltante/Ente aggiudicatore;
- Esecuzione del contratto, intesa come esecuzione degli ordini, esecuzione degli interventi, prestazione dei servizi, realizzazione delle opere nel rispetto delle condizioni negoziali determinate dall'avvenuta aggiudicazione-rapporti con le Stazioni appaltanti/Enti aggiudicatori in costanza di esecuzione (verifica opere e servizi, approvazione dei SAL, contabilizzazione)-gestione delle richieste, dei rilievi del cliente, incontri in

contraddittorio con i funzionari pubblici incaricati della gestione delle commesse inerenti aspetti tecnici/economici;

2. Gestione pre-contenziosi, contenziosi in fase stragiudiziale o Giudiziale

L'attività svolta in regime di pre-contenzioso si riferisce essenzialmente alla gestione del credito svolta dalle funzioni aziendali a ciò deputate (credit management ed, essenzialmente, credit manager) visite periodiche presso i competenti uffici delle strutture pubbliche in costanza di ritardi di pagamento, mora del debitore, superamento delle soglie stabilite dalla legge per l'esigibilità dei crediti vantati nei confronti di Enti pubblici, sollecito degli adempimenti, negoziazione/stipulazioni di piani di rientro, accordi a carattere transattivo, concessione di dilazioni.

Contenzioso Giurisdizionale in ambito civile ordinario per ottenere l'adempimento di obbligazioni di pagamento (procedimenti monitori, ordinari, fasi esecutive, fasi di opposizione).

Procedimenti ordinari per altri ambiti civilistici (responsabilità civile, azioni di accertamento).

Contenzioso di natura amministrativa nella veste di ricorrenti o di controinteressati avanti le Giurisdizioni competenti in fase cautelare e di merito.

Rapporti con le Amministrazioni pubbliche in pendenza di contenzioso Giurisdizionale.

Contenzioso di natura penale nel quale risulta indagato e/o imputato un amministratore/responsabile/dirigente/dipendente/collaboratore esterno dell'Ente o avente ad oggetto fattispecie rilevanti e/o compromettenti per l'Ente.

Processi di selezione, valutazione e remunerazione dei consulenti esterni, sia legali che tecnici coinvolti nella gestione del pre-contenzioso e del contenzioso Giurisdizionale.

3. Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero dell'emissione di fumi o della produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggette a controlli da parte di soggetti pubblici

Verifiche/ispezioni in materia ambientale svolte dalle competenti autorità-verifica del rispetto dei relativi adempimenti sia presso la sede sociale, sia "in sito" presso i cantieri e/o le strutture MVS-IP.

4. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 626/1994, D.Lgs. 624/1996, Legge n° 123/2007, D. lgs. N° 81/2008) ed il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni

Gestione delle verifiche/ispezioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro svolte dalle Autorità competenti e della cura dei relativi adempimenti anche "in sito" (cantieri e/o strutture MVS-IP).

Richieste di attestazioni documentali ed autorizzazioni presso le Autorità competenti nel settore.

5. **Rapporti con la Pubblica Amministrazione relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata**

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo, Ufficio del Lavoro), nonché predisposizione della documentazione richiesta ed imposta dalle vigenti disposizioni normative, attività finalizzate all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata.

6. **Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o delle relative ispezioni**

Gestione delle verifiche/ispezioni in materia previdenziale svolte dalle Autorità competenti e della cura dei relativi adempimenti.

7. **Rapporti con le Istituzioni/Organi di Vigilanza e/o con la comunità scientifica**

Relazioni con il Ministero della Salute e con gli organi dell'Amministrazione deputati al controllo ed alle verifiche in ambito sanitario reporting sugli incidenti, sulle caratteristiche delle apparecchiature e dei servizi, informative su difetti di produzione, recall ed iniziative volte a garantire la sicurezza degli utenti.

Informative sulle relazioni con la comunità scientifica.

8. Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici

Attività di richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi ed altre agevolazioni concesse dallo Stato Italiano, da altri Enti Pubblici nazionali o dagli Organismi dell'Unione Europea (a titolo esemplificativo, finanziamenti in ambito del personale, delle strutture o degli insediamenti).

9. Gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Uffici Doganali)

Gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria estesi all'effettuazione di verifiche, accertamenti, ispezioni.

Contraddittorio con gli Uffici finanziari per la gestione di pre-contenziosi e contenziosi (interpelli, ravvedimenti, adesioni, opposizioni, ricorsi).

10. Installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici

Gestione della fase esecutiva delle commesse e dei conseguenti rapporti con i clienti pubblici, sotto il profilo dell'installazione, manutenzione e/o aggiornamento dei sistemi informatici funzionali all'adempimento degli obblighi negozialmente assunti, sia in ambito di fornitura che di prestazione di servizi (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo si cita l'Hospital Information System).

11. Attività occasionali ad alta interazione con soggetti pubblici

Rapporti ed iniziative volte alla diffusione, anche, promozionale dei beni e dei servizi della Società (dimostrazioni, comodati di beni, sponsorizzazione di eventi conoscitivi e formativi-meeting, congressi, convegni-sponsorizzazione/richiesta di studi-pubblicazioni scientifiche, organizzazione di visite/viaggi alle strutture operative della Società, ospitalità, coinvolgimento di operatori scientifici e medici in iniziative formative promosse dalla Società in accordo con le strutture sanitarie).

12. Gestione degli adempimenti interni in tema di tutela della salute, igiene e sicurezza sul lavoro

Attività finalizzate a definire ed assicurare il rispetto delle responsabilità e delle modalità attraverso le quali l'Ente controlla le esigenze di prevenzione con inclusione dei rapporti con i dipendenti, i collaboratori occasionali/esterni anche attivi nell'ambito dei siti creati per la gestione delle commesse, i professionisti (con inclusione dei medici incaricati di eseguire gli accertamenti sanitari e tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n° 81/2008, nonché degli esperti qualificati operativi in ambito sanitario).

13. Gestione e selezione dei partner commerciali/gestione flussi finanziari/utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di immagine e pubblicità/gestione dei flussi finanziari

Attività di selezione e gestione dei partner commerciali, attività di marketing, strategie commerciali e pubblicitarie.

PROCESSI STRUMENTALI

Processi sensibili/attività a rischio

1. Assegnazione, gestione e remunerazione di incarichi di consulenza scientifica

Assegnazione di incarichi di consulenza scientifica, anche finalizzati ad attività di studio ed analisi delle apparecchiature della Società a scopi promozionali e diffusivi, ad Opinion Leader; presentazione di tali studi sotto forma di pubblicazioni, relazioni, consessi dimostrativi, meeting di aggiornamento, alla comunità scientifica .

2. Selezione dei fornitori di servizi/consulenze tecnico-operative, stipula dei relativi contratti

Selezione dei fornitori di servizi/consulenze e stipulazione dei relativi contratti anche in "in sito" ovvero nella sede di commesse conseguenti a pubbliche aggiudicazioni (in particolare servizi MVS, IP), contemperamento delle esigenze Societarie e delle realtà locali.

3. Gestione, movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività di impresa

Pagamento compensi/provvigioni ai procacciatori/mediatori/agenti,- rapporti economici con i rivenditori-pagamento fornitori di servizi/consulenze.

4. Gestione assunzioni e sistema premiante

Attività relativa alla selezione, assunzione, incentivazione del personale (sistema di retribuzione variabile riferito ai ruoli apicali delle funzioni manageriali - manager/account manager - retribuzione del personale).

5. Gestione agenzie, partner e mediatori d'affari

Selezione e gestione dei compensi agenziali e dei collaboratori a progetto/occasional, nonché definizione di accordi di incentivazione).

6 Gestione omaggi ed attività promozionali anche attraverso l'utilizzazione di beni e/o servizi tipici dell'Azienda a scopo di immagine, nonché assunzione di spese di rappresentanza/hospitality

Gestione degli omaggi, concessione di comodati e delle spese promozionali (quali, ad esempio, sponsorizzazioni ed organizzazione di eventi ed iniziative scientifiche, borse di studio, dazioni dimostrative a carattere temporale, spese di rappresentanza e/o di hospitality)

REATI SOCIETARI

1. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, delle situazioni economiche infrannuali, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti afferenti oneri informativi obbligatori per legge

Adempimenti e responsabilità collegate/riconnesse alla tenuta della contabilità in genere, alla raccolta dei dati ed alla redazione dei bilanci di esercizio, alla predisposizione delle relazioni e dei prospetti allegati al

bilancio e di qualsiasi altro dato e prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto dalla vigente normativa in materia fiscale- societaria.

2. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, altri organi sociali, società di revisione ed i soci-redazione; redazione e conservazione dei documenti sui quali gli organi sociali, l'Amministrazione ed i soci vantano diritti di esercitare controlli, ispezioni e verifiche

Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, società di revisione e soci e relativi adempimenti obbligatori.

9.1 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA NELL'AMBITO DELLE AREE A RISCHIO

I comportamenti dei dipendenti e degli amministratori (intesi nell'accezione comprensiva anche di ruoli manageriali e dei procuratori della Società) (comunque, di seguito, anche i Dipendenti), di coloro che agiscono nel ruolo di consulenti, eventualmente muniti di poteri di rappresentanza (di seguito anche i Consulenti) e dei soggetti con i quali Draeger Medical Italia intrattiene rapporti contrattuali di partnership (A.T.I., Consorzi), di seguito anche i Partner, devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati previsti dal D.Lgs. n° 231/2001 e successive integrazioni.

Il Modello e, specificatamente, la presente Parte Speciale dello stesso prevede l'espresso divieto a carico dei soggetti più sopra evidenziati, nessuno escluso >a carico dei Dipendenti in via diretta, a carico dei

Consulenti e dei Partner attraverso apposite clausole di natura negoziale<
di:

1. porre in essere/integrare condotte/comportamenti tali da realizzare le fattispecie di reato evidenziate e costituenti oggetto della previsione del D.Lgs. n° 231/2001;
2. porre in essere/integrare condotte/comportamenti tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle oggetto della previsione del D.Lgs. n° 231/2001, ma potenzialmente idonee a divenirlo;
3. porre in essere/integrare condotte/comportamenti tali da determinare qualsiasi situazione di conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto nelle suddette ipotesi di reato.

In particolare:

- è fatto divieto di elargire denaro a pubblici funzionari;
- è obbligatorio il rispetto della prassi aziendale e del relativo budget per la distribuzione di omaggi e regali; in particolare è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio od indurre ad assicurare qualsivoglia vantaggio per l'azienda - gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (esempio, non esaustivo, libri d'arte), ovvero l'immagine della Società - i regali offerti, salvo quelli oggettivamente di

modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche ed autorizzati dal responsabile di funzione. L'ODV, nell'ambito delle sue funzioni, monitorerà, la distribuzione di omaggi e regali. A propria volta, i Dipendenti di Draeger Medical Italia che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite, sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'ODV che ne valuta l'appropriatezza e la pertinenza;

- è fatto divieto di accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (esempio non esaustivo, promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o di persone ad essi strettamente legati> parenti, affini) che possano determinare le stesse conseguenze esplicitate al punto precedente;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti anche in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionale e /o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi e/o finanziamenti agevolati;

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi, finanziamenti a scopi diversi da quelli a cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione, inerenti alle aree sensibili, devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni: tale designazione potrà derivare da espresso mandato da parte della Società, ovvero da un sistema definito di deleghe e procure rinvenibile e tracciabile all'interno del sistema organizzativo della Società stessa;
- gli accordi di associazione con i partner (con specifico riferimento alla costituzione di A.T.I. e Consorzi per l'acquisizione di commesse in ambito pubblico) devono essere definiti in via formale, per iscritto: devono essere evidenziate tutte le condizioni dell'accordo ed i punti più rilevanti delle trattative prodromiche alla loro definizione;
- i compensi dei Consulenti e dei Partner devono essere determinati unicamente in forma scritta;
- nessun pagamento può essere effettuato in contanti e/o in natura, così come previsto dalle procedure esistenti;
- devono essere rispettati da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi;

- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali e/o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti devono contenere solo elementi assolutamente veritieri ed, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto idoneo rendiconto.
- è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari ed agli emittenti, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;
- è obbligatorio osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela del patrimonio dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme

si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- è fatto obbligo di assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

- è obbligatorio osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne provochino una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato;

- è fatto obbligo di effettuare con tempestività correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste imprese;

- è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto e veritiero con organi di stampa e di informazione.

Con particolare riferimento ai c.d. reati societari, di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di tali illeciti:

BILANCI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

Per la prevenzione dei reati in tale ambito la redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della relazione semestrale, del bilancio

consolidato e la scelta della Società di Revisione debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali.

Tali procedure devono prevedere:

- la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci della bozza di bilancio e della relazione della società di revisione, nonché un'adeguata registrazione di tale trasmissione;
- riunioni tra la Società responsabile del controllo contabile, il Collegio dei Sindaci e l'OdV, prima della riunione dell'Assemblea dei Soci che delibererà sul bilancio;
- la comunicazione all'OdV delle valutazioni che hanno condotto alla scelta della Società di Revisione;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'OdV di qualsiasi altro incarico conferito o che si intenda conferire, alla Società di Revisione che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio.

ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE SOCIALE

Per la prevenzione dei reati societari oggetto della presente disamina, le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle regole di Corporate Governance e delle procedure aziendali.

Queste dovranno prevedere:

- la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
- la messa a disposizione del Collegio e della Società di Revisione dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie dei due organismi;
- la previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di revisione ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte dell'Amministratore Unico, del management e dei dipendenti.

TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE

Per garantire tale aspetto, tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali all'uopo predisposto.

Queste dovranno prevedere:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;

- l’informativa da parte del Management aziendale e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e l’OdV;
- l’esplicita approvazione da parte dell’Amministratore Unico di Draeger Medical Italia.

9.2 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli di Draeger Medical Italia è istituito dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle linee Guida di Confindustria, interpretate ed adattate da Assobiomedica al settore di attività aziendale, nonché dalle “best practice” nazionali ed internazionali in tema di rischi di frode e corruzione; esso prevede con riferimento alle attività sensibili ed ai processi collegati/strumentali individuati:

- principi generali di controllo relativi alle attività sensibili
- protocolli specifici applicati alle singole attività sensibili
- protocolli specifici applicati ai singoli processi collegati/strumentali.

-I PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ SENSIBILI

I protocolli specifici sono fondati sui seguenti principi generali di controllo:

1. **segregazione dei compiti:** separazione delle attività tra soggetti autorizzanti/soggetti esecutori/soggetti deputati ai controlli²

²² Con riferimento all’applicazione del principio in questione si specifica che:

2. **esistenza di disposizioni aziendali/procedure formalizzate:**

presenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Nell'ambito di Draeger Medical Italia si evidenzia la presenza e l'efficacia del Manuale della Qualità aziendale (IMS).

3. **poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono

essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, con la previsione della soglia di approvazione dell'onere incidente sulla Società; ii) chiaramente definiti, diffusi e conosciuti all'interno della Società.

Nell'ambito di Draeger Medical Italia si evidenzia la presenza e l'efficacia di un sistema di Job Description e di procedure con relativi limiti di autorità interni.

4. **tracciabilità:** i) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve

essere adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, deve essere

-il principio della segregazione deve sussistere considerando l'attività sensibile nel contesto dello specifico processo di appartenenza;

-la segregazione sussiste in presenza di sistemi codificati e strutturati ove le singole fasi siano coerentemente individuate e disciplinate nel loro iter, concetto, quest'ultimo, comprensivo della tracciabilità delle decisioni assunte;

-per le attività all'interno delle quali la segregazione delle attività (autorizzazione, esecuzione, controllo) riferite a tre centri diversi di imputazione non è attuabile, saranno definite modalità attuative del principio in questione che prevedono l'utilizzo di controlli alternativi (preventivi/successivi) tali da garantire un effetto simile a quello derivante dall'applicazione del principio in questione.

disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare e/o distruggere le registrazioni effettuate.

Nell'ambito di Draeger Medical Italia si evidenzia la presenza e l'efficacia di sistemi a carattere informatico di informazione e controllo (es. Funnel, FFS).

-I PROTOCOLLI SPECIFICI

Per ognuna delle aree sensibili sopra evidenziate, sono stati introdotti all'interno dell'assetto organizzativo specifici protocolli di controllo (es. Procedure, Job Description, limiti di autorità, Manuale della Qualità, ecc.).

Si seguito si elencano esclusivamente i protocolli specifici relativi alle attività sensibili meritevoli di particolare approfondimento, nonché i protocolli specifici relativi ai principali processi strumentali/collegati.

Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici mediante procedure negoziate ad evidenza pubblica (aperte e/o ristrette)

-RUOLI/RESPONSABILITÀ: il protocollo concerne la formale identificazione di funzioni e responsabilità dei soggetti che intrattengono rapporti con soggetti pubblici (ambito di *job-description*);

LIMITI DI AUTORITÀ: verifica costante del rispetto delle prescrizioni interne in tema di limiti di autorità da parte dei soggetti coinvolti nelle procedure indicate - il tutto attraverso verifiche a cura di funzioni indipendenti ed eventualmente non coinvolte nel perfezionamento e nell'esecuzione dell'iter dei processi in questione;

REPORT: implementazione e maggiore definizione dei *report* periodici (utilizzo dei sistemi informativi dedicati: Funnel/FFS) idonei a rinforzare la tracciabilità delle attività sensibili in oggetto e la loro ostensibilità ad adeguati livelli funzionali gerarchicamente sovra ordinati;

SEGREGAZIONE DEI COMPITI: il protocollo concerne la presenza di separazione di ruoli e responsabilità riguardo le funzioni/soggetti coinvolti nell'iter delle elencate attività sensibili: i) presa di contatto con il cliente pubblico - predisposizione e configurazione dell'offerta-stipula di impegni negoziali ii) esecuzione del contratto – fatturazione - gestione del contenzioso anche afferente il recupero crediti;

DOCUMENTAZIONE: il protocollo impone che i) sia posta ed assicurata la massima attenzione documenti/informazioni/dati trasmessi al cliente siano corretti e veritieri ii) le attività sensibili siano adeguatamente documentate iii) la documentazione sia conservata in apposito archivio;

CODICE ETICO: sia assicurato il rispetto delle prescrizioni del codice etico.

Gestione pre-contenziosi, contenziosi in fase stragiudiziale o Giudiziale

REPORT/SCHEDA DI EVIDENZA: l'attività funzionale al recupero in via bonaria ed extragiudiziale dei crediti, con particolare riferimento alle visite periodiche ai funzionari pubblici degli uffici degli Enti con competenze economico-patrimoniali dovrà essere documentata da schede di evidenza da aggiornarsi su base periodica. Tali schede devono contenere l'indicazione

delle iniziative svolte nell'ambito in questione e dei principali adempimenti comprensivi della frequenza delle visite e dei contatti intrattenuti - tenuta di documentazione riassuntiva delle riunioni periodiche afferenti la gestione crediti di tutte le funzioni interessate;

CODICE ETICO: sia assicurato il rispetto delle prescrizioni del codice etico.

ATTIVITÀ PROMOZIONALI, ANCHE A CARATTERE OCCASIONALE, AD ALTA INTERAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI

Fatti salvi i protocolli specifici, di seguito analiticamente descritti, con particolare riferimento alle attività di 'Assegnazione, gestione e remunerazione di incarichi di consulenza scientifica' e di 'Gestione omaggi ed attività promozionali anche attraverso l'utilizzazione di beni e/o servizi tipici dell'Azienda a scopo di immagine, nonché assunzione di spese di rappresentanza/hospitality', ogni attività promozionale posta in essere nell'interesse di Draeger Medical Italia s.p.a. deve conformarsi ai seguenti protocolli:

BUDGET: il protocollo concerne la i) definizione ed approvazione di un *budget* annuale, assegnato a ciascun Regional Sales Manager, concernente le spese promozionali (ad esempio pubblicazioni scientifiche, inviti a congressi, sponsorizzazione di eventi a carattere locale, ecc.); ii) l'autorizzazione preventiva da parte del General Manager di eventuali spese promozionali eccedenti tale previsione (extra budget).

SEGREGAZIONE DEI COMPITI: il protocollo concerne l'esistenza di separazione di ruoli e responsabilità fra le funzioni/persone coinvolte nella fase di valutazione, ex ante ed ex post, della fattibilità/congruità, dell'iniziativa promozionale sia dal punto di vista della comunicazione medico/scientifica che sotto il profilo della comunicazione istituzionale.

REPORT/SCHEDA DI EVIDENZA: curare la creazione di file informatici o cartacei da tenere a disposizione dell'ODV, tramite i quali conservare l'evidenza delle attività esperite negli ambiti sopra indicati (particolare attenzione nel riportare i contatti con le segreterie organizzative e le informative inviati agli Enti sui contatti e le iniziative indirizzate al personale da essi dipendente);

INFORMATIVA VERSO L'ODV: tempestiva trasmissione all'ODV delle attività in oggetto munita della documentazione a supporto;

CODICE ETICO: sia assicurato il rispetto delle prescrizioni del codice etico.

PROCESSI STRUMENTALI

Assegnazione, gestione e remunerazione di incarichi di consulenza scientifica

DOCUMENTAZIONE: il protocollo concerne la predisposizione e l'archiviazione di documenti giustificativi degli incarichi conferiti, muniti di (anche) succinta motivazione e attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico. Il protocollo concerne, altresì,

l'archiviazione degli eventuali *output/deliverable* relativi agli studi/consulenze effettuate.

SELEZIONE: il protocollo richiede la definizione di: i) criteri oggettivi e trasparenti per la selezione dei consulenti/medici (ad es. requisiti soggettivi di professionalità ed onorabilità del consulente/medico, iscrizione alle liste/albi di categoria, richiesta di documentazione, quale certificato del casellario giudiziale/carichi pendenti, referenze qualificanti, ad esempio, pubblicazioni o partecipazioni a convegni in veste di relatori, c.d. *impact factor*); ii) necessità di concordare preventivamente con le funzioni tecniche preposte dalla società l'argomento oggetto dell'incarico, che deve essere sempre di interesse per la società stessa; iii) *competitive bidding* fra più consulenti; iv) criteri oggettivi per la determinazione dei compensi; v) modalità di gestione delle eccezioni alla procedura standard (ad esempio, acquisti di consulenza senza *competitive bidding* e/o in situazioni di emergenza); vi) della regola secondo cui i consulenti devono essere preventivamente ed espressamente approvati dall'Alta Direzione.

COMPENSI: il protocollo richiede che i) il riconoscimento/determinazione dei compensi a favore dei consulenti/medici siano ancorati a parametri predefiniti e siano comunque in linea con la prassi del mercato; ii) i compensi siano preventivamente ed espressamente approvati dall'Alta Direzione.

PAGAMENTI: il protocollo richiede: i) al momento del pagamento del compenso al consulente/medico, la trasmissione all'Amministrazione della valutazione di congruità del corrispettivo con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società; ii) che nessun pagamento in favore del consulente/medico sia a) effettuato in contanti b) effettuato a soggetto diverso dal consulente/medico o in luogo/Paese diverso da quello in cui il consulente/medico ha reso i propri servizi;

CONTRATTI: il protocollo concerne i) l'obbligo di utilizzare esclusivamente modelli di contratto di consulenza approvati dal General Manager e di sottoporre all'approvazione dello stesso/stessa eventuali variazioni significative rispetto ai suddetti modelli; ii) l'obbligo di formalizzare e sottoscrivere i contratti di consulenza prima dell'inizio della prestazione e la limitazione a casi eccezionali, specificamente motivati per iscritto, della possibilità di concludere contratti successivamente all'inizio della prestazione; iv) la previsione, nei contratti di consulenza, di specifiche clausole con cui i consulenti si obblighino a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel d.lgs. 231/2001. L'inadempimento, anche parziale, di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà della Società di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il medesimo

contratto, fatto salvo il diritto della Società al risarcimento degli eventuali danni subiti.

SEGREGAZIONE DEI COMPITI: il protocollo concerne l'esistenza di separazione di ruoli e responsabilità fra coloro che selezionano i consulenti/medici, coloro che ne controllano l'operato e gestiscono la loro attività e coloro che provvedono al pagamento del loro compenso;

INFORMATIVA VERSO L'ORDV E LA STRUTTURA PUBBLICA: il protocollo richiede che siano tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza alle strutture pubbliche interessate le consulenze in oggetto che la Società vuole assegnare ad *Opinion Leader* appartenenti alla loro organizzazione.

CODICE ETICO: sia assicurato il rispetto delle prescrizioni del Codice Etico.

Gestione omaggi ed attività promozionali anche attraverso l'utilizzazione di beni e/o servizi tipici dell'Azienda a scopo di immagine, nonché assunzione di spese di rappresentanza/hospitality

OMAGGI, SPESE DI RAPPRESENTANZA E COMODATI: il protocollo concerne la definizione delle categorie dei possibili beneficiari degli omaggi, iniziative promozionali, apparecchiature in comodato e spese di rappresentanza; i contratti di comodato, in particolare, potranno essere conclusi soltanto se finalizzati a specifici progetti e a favore di: a) ospedali od altri enti, nel rispetto delle relative procedure; ovvero b) medici che esercitino anche attività privata, a condizione che l'apparecchiatura concessa in comodato sia

usata esclusivamente nell'ambito di tale attività privata; iii) indicazione di limiti di valore degli omaggi; gli omaggi di tali beni devono rivelarsi, comunque, tracciabili quanto ai relativi beneficiari, come di seguito meglio specificato, delle spese di rappresentanza e promozionali, nonché delle apparecchiature concesse in comodato; iv) soglia/durata massima dei contratti di comodato (anche in rapporto alla durata dello specifico progetto al quale il comodato deve essere finalizzato), previsione di criteri oggettivi per il calcolo del valore residuo del bene al termine del comodato, al fine di un eventuale acquisto dello stesso da parte del comodatario (così che tale acquisto, se ed in quanto legittimo, non possa avvenire a prezzo inferiore a quello di mercato); v) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; vi) conservazione della documentazione rilevante.

ORGANIZZAZIONE/SPONSORIZZAZIONE DI CONGRESSI (nonché convegni, visite presso strutture aziendali e corsi di formazione e/o aggiornamento), il protocollo richiede che:

- l'invito sia subordinato all'esistenza di una specifica attinenza tra la tematica oggetto della manifestazione congressuale e la specializzazione dei medici partecipanti;
- le manifestazioni organizzate devono tenersi in località e sedi la cui scelta sia motivata da ragioni di carattere logistico, scientifico ed organizzativo, con tassativa esclusione di località a carattere esclusivamente turistico;

AUTORIZZAZIONE FORMALE: il protocollo richiede l'esistenza di un'autorizzazione formalizzata ad effettuare omaggi, a concludere contratti di comodato, a sponsorizzare eventi e a sostenere le relative spese di rappresentanza e/o di hospitality.

ELENCO DEI BENEFICIARI DI OMAGGI, SPESE DI RAPPRESENTANZA/HOSPITALITY E APPARECCHIATURE IN COMODATO: il protocollo richiede la redazione un elenco dei soggetti cui vengono inviati omaggi o concesse apparecchiature in comodato o a favore dei quali vengono sostenute spese di rappresentanza/hospitality, con specifica indicazione dei soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, e dell'omaggio o dell'apparecchiatura in comodato o spesa di rappresentanza/hospitality relativi a ciascun beneficiario;

REPORT: il protocollo richiede l'esistenza di *report* periodici sulle spese relative agli omaggi e ai comodati nonché sulle spese di rappresentanza/hospitality, con motivazioni e nominativi dei beneficiari, inviati ad adeguato livello gerarchico, comunicati all'Organismo di Vigilanza e archiviati.

ACQUISTO CENTRALIZZATO - ELENCO DEGLI OMAGGI E DEI BENI OGGETTO DI COMODATO: il protocollo richiede che gli omaggi e i beni oggetto di comodato siano sempre selezionati/acquistati centralmente sulla base di un elenco contenente la descrizione dei beni che possono costituire oggetto di omaggio o di comodato, gestito dalla funzione competente e, comunque, da

soggetto diverso da quello che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione. Il protocollo richiede altresì che alla scadenza del contratto di comodato il prezzo di vendita dei beni oggetto di comodato sia determinato sulla base di calcoli oggettivi, tenendo in considerazione il valore residuo effettivo del bene.

BUDGET: il protocollo richiede che le spese per omaggi, per contratti di comodato nonché le spese di rappresentanza e di hospitality siano fatte rientrare nell'ambito del *budget* annuale approvato.

INFORMATIVA VERSO L'ODV E LA STRUTTURA PUBBLICA: il protocollo richiede che siano tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza e alle strutture pubbliche interessate le iniziative promozionali che la Società vuole intraprendere (es. sponsorizzazione di meeting/corsi di formazione, concessione di comodati gratuiti, ecc.).

CODICE ETICO: sia assicurato il rispetto delle prescrizioni del Codice Etico.

9.3 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

I compiti specifici dell'ODV, in tema di controlli devono ritenersi:

a) verifica l'effettività e/o l'inadeguatezza delle istruzioni standardizzate relative a:

le condotte da assumere nell'ambito delle Aree a rischio ed, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A. - la compilazione omogenea e coerente dei supporti di evidenza delle operazioni;

- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, suggerendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai suoi ausiliari;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità e l'efficacia, di opportune clausole standard finalizzate: all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei Partner delle disposizioni del D.Lgs. n° 231/2001 - alla possibilità ed alla facoltà per Draeger Medical Italia di realizzare efficaci azioni di controllo al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute - all'attuazione dei meccanismi sanzionatori (quali il recesso/risoluzione del contratto nei riguardi di Partner e/o collaboratori esterni) qualora fossero accertate violazioni delle prescrizioni;
- d) indicare al Management le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti in Draeger Medical Italia, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- e) per quanto risulta afferente il bilancio e le altre comunicazioni sociali, in ragione del fatto che il bilancio di Draeger Medical Italia è certificato da idonea Società di revisione i compiti dell'ODV sono limitati a: monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole di corporate governance per

la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali - esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi di controllo e da qualsiasi altra fonte e disposizione di ogni opportuno accertamento/verifica - verifica dell'effettiva indipendenza della Società di revisione.